

**COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

**FUNZIONI DI POLIZIA IDRAULICA**  
**SUL RETICOLO MINORE**

Art. 3, comma 114, L.R. 1/2000 – DGR VII/7868 e seguenti

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Revisione a seguito dell'emissione del parere della**  
**Regione Lombardia – sede territoriale di Bergamo**  
**(Prot. AD06.2007.0001063)**

**MAGGIO 2007**

**DOTT. GEOL. MARCO MAGGI**

**INDICE**

<b>TITOLO I</b>	<b>GENERALITÀ.....</b>	<b>4</b>
Articolo 1.	Oggetto ed ambito di applicazione, elenco dei corsi d'acqua vincolati .....	4
Articolo 2.	Finalità ed obiettivi .....	14
Articolo 3.	Competenze ed interventi di manutenzione sul reticolo idrico minore e principale .....	14
Articolo 4.	Canoni di autorizzazione e concessione.....	17
Articolo 5.	Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico .....	18
Articolo 6.	Definizioni riferite alla presente normativa .....	19
<b>TITOLO II</b>	<b>IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE .....</b>	<b>28</b>
Articolo 7.	Canali e fossi di scolo contigui alla viabilità.....	28
Articolo 8.	Canali di scolo.....	29
<b>TITOLO III</b>	<b>CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA DI NATURA IDRAULICA .....</b>	<b>29</b>
Articolo 9.	Concessione idraulica.....	29
Articolo 10.	Autorizzazione idraulica.....	30
Articolo 11.	Nulla osta idraulico .....	31
<b>TITOLO IV</b>	<b>FASCE DI RISPETTO .....</b>	<b>32</b>
Articolo 12.	Tipologia delle fasce di rispetto individuate nell'ambito comunale.....	32
Articolo 13.	Limiti delle fasce di rispetto individuate nell'ambito comunale.....	33
Articolo 14.	Tipologia delle fasce di rispetto derivanti da pianificazione di livello sovracomunale.....	36
<b>TITOLO V</b>	<b>INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>37</b>
Capo 1.	Entro l'alveo e sulle sponde .....	37
Articolo 15.	Interventi, opere, atti e fatti vietati.....	37
Articolo 16.	Interventi vietati/regolamentati: tombinature.....	38
Articolo 17.	Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali.....	39
Articolo 18.	Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifiche d'uso del suolo.....	39
Articolo 19.	Interventi regolamentati: attraversamenti.....	41
Articolo 20.	Interventi regolamentati: opere di scarico.....	42
Articolo 21.	Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali .....	43
Articolo 22.	Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee .....	43
Capo 2.	Entro la fascia di rispetto NA.....	44
Articolo 23.	Interventi, opere, atti e fatti vietati.....	45
Articolo 24.	Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1.....	46

Capo 3.	Entro la fascia di rispetto NB .....	47
Articolo 25.	Interventi, opere, atti e fatti vietati .....	47
Articolo 26.	Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1 .....	48
Articolo 27.	Interventi regolamentati: edificazione e/o trasformazione d'uso del suolo .....	48
Capo 4.	Nelle fasce derivanti da pianificazione di livello sovracomunale .....	49
Articolo 28.	Fasce A, B e C del P.A.I. ....	49
Articolo 29.	Aree Ee ed Eb .....	52
TITOLO VI	INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA .....	54
Articolo 30.	Interventi ammissibili in casi particolari .....	54
Articolo 31.	Interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione.....	54
Articolo 32.	Opere di protezione e difesa.....	56
TITOLO VII	SCARICHI .....	57
Articolo 33.	Criterio generale .....	57
Articolo 34.	Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1 e dal Capo 2 .....	57
Articolo 35.	Controllo delle autorizzazioni.....	58
Articolo 36.	Scarichi non soggetti ad autorizzazione .....	58
Articolo 37.	Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi .....	59
Articolo 38.	Calcolo portate convogliate allo scarico.....	59
Articolo 39.	Verifica di compatibilità idraulica dello scarico con il corso d'acqua .....	60
TITOLO VIII	DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI CORSI D'ACQUA.....	62
Articolo 40.	Casi di divieto di diversione e chiusura .....	62
Articolo 41.	Criteri generali per la diversione dei corsi d'acqua .....	62
Articolo 42.	Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale .....	63
Articolo 43.	Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni non appartenenti al demanio fluviale .....	64
Articolo 44.	Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni soggetti a servitù d'acquedotto.....	64
Articolo 45.	Apertura di fontanili o di corsi d'acqua .....	65
Articolo 46.	Chiusura dei corsi d'acqua .....	65
TITOLO IX	SDEMANIALIZZAZIONE .....	66
Articolo 47.	Ammissibilità e verifiche.....	66
Articolo 48.	Sdemanializzazione tacita .....	67
TITOLO X	RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE .....	67
Articolo 49.	Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale .....	68
Articolo 50.	Occupazione occasionale o per particolari iniziative .....	68
Articolo 51.	Occupazione di aree del demanio fluviale o comunque	

	dell'alveo e delle sponde.....	70
Articolo 52.	Attraversamenti aerei per la viabilità.....	71
Articolo 53.	Attraversamenti aerei per servizi a rete.....	72
Articolo 54.	Attraversamenti in subalveo od a raso.....	73
Articolo 55.	Opere ed infrastrutture longitudinali.....	74
Articolo 56.	Opere di scarico.....	76
Articolo 57.	Regolazione e derivazione delle acque superficiali o sotterranee (sorgenti).....	78
Articolo 58.	Costruzione e modifiche d'uso del suolo.....	80
Articolo 59.	Interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, taglio della vegetazione ed opere di protezione e difesa.....	81
Articolo 60.	Diversione, apertura, chiusura dei corsi d'acqua e sdemanializzazione.....	83
Articolo 61.	Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso.....	84
Articolo 62.	Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi.....	85
Articolo 63.	Cause che comportano l'estinzione del nulla osta, della concessione od autorizzazione.....	87
Articolo 64.	Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione.....	89
TITOLO XI	NORME SPECIALI E TRANSITORIE.....	89
Articolo 65.	Permesso a costruire relativamente a manufatti afferenti il reticolo idrico.....	89
Articolo 66.	Rilascio postumo di concessione, autorizzazione o nulla osta.....	91
Articolo 67.	Revisione delle fasce afferenti al reticolo minore.....	92
Articolo 68.	Convenzioni con i comuni limitrofi.....	92
Articolo 69.	Sanzioni.....	92
Articolo 70.	Fasce di rispetto del reticolo idrico principale.....	93
Articolo 71.	Norma transitoria.....	93
TITOLO XII	CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.....	93
Articolo 72.	Tempo di ritorno.....	94
Articolo 73.	Caratterizzazione pluviometrica.....	95
Articolo 74.	Tempo di corrivazione.....	96
Articolo 75.	Calcolo della portata con il metodo razionale.....	98
Articolo 76.	Situazioni particolari.....	100

Il presente documento è costituito da 102 pagine.

## TITOLO I GENERALITÀ

### Articolo 1. Oggetto ed ambito di applicazione, elenco dei corsi d'acqua vincolati

Le presenti norme disciplinano:

- a) le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico<sup>(1)</sup> e le relative fasce di rispetto;
- b) la realizzazione di opere nelle aree afferenti al demanio idrico ed alle relative fasce di rispetto;
- c) gli scarichi idrici, relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore;
- d) le modalità d'uso e di gestione delle principali opere, per la raccolta ed il governo delle acque meteoriche, non afferenti al reticolo idrico principale o facenti parte di reti fognarie;

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale, limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico ed alle relative fasce di rispetto, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si fa riferimento anche ai contenuti dell'eventuale convenzione, redatta ai sensi dell'Articolo 68 e sottoscritta con il comune limitrofo.

In caso di contrasto od incongruenza, le presenti norme prevalgono, sostituendole od integrandole, sulle norme contenute nel P.R.G. che disciplinano dal punto di vista urbanistico le opere, atti o fatti ammissibili nelle aree afferenti al demanio idrico e delle relative fasce di rispetto.

Fanno parte del **reticolo idrico principale** del comune di San Giovanni Bianco i seguenti corsi d'acqua:

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Fiume Brembo	Limite comunale settentrionale (comune di Camerata Cornello) Coordinate: X = 1551746 Y = 5084412	Limite comunale meridionale (comune di San Pellegrino) Coordinate: X = 1551578 Y = 5077934
Torrente Enna	Limite comunale occidentale (comune di Taleggio) Coordinate: X = 1547335 Y = 5081901	Confluenza nel fiume Brembo Coordinate: X = 1550763 Y = 5080301

<sup>1</sup> Per "demanio idrico" si intende il bene demaniale acqua, come definito all'articolo Articolo 6 delle presenti norme, la cui tutela può essere effettuata attraverso l'applicazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e dell'Allegato F alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (quest'ultimo con particolare riguardo alle sanzioni applicabili: Articolo 69) oltre che della specifica normativa regionale in materia.

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente Parina	Limite comunale orientale (comune di Dossena) Coordinate: X = 1552838 Y = 5084033	Confluenza nel fiume Brengo Coordinate: X = 1551742 Y = 5084372
Torrente Asnera	Limite comunale orientale (comune di Dossena) Coordinate: X = 1553379 Y = 5079312	Confluenza nel fiume Brengo Coordinate: X = 1551554 Y = 5078142
Rio Scudellera o Acqua- dura	Limite comunale orientale (comune di Dossena) Coordinate: X = 1553262 Y = 5081321	Confluenza nel fiume Brengo Coordinate: X = 1550847 Y = 5082104
Torrente Val Grande (tra la confluenza del torrente Acqua della Fame ed il fiume Brengo)	Confluenza del torrente Acqua della Fame Coordinate: X = 1549934 Y = 5079342	Confluenza nel fiume Brengo Coordinate: X = 1550735 Y = 5079767

Fanno parte del **reticolo idrico minore** del comune di San Giovanni Bianco i seguenti corsi d'acqua:

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Affluente B del Fiume Brengo	X = 1550368 Y = 5080130	X = 1550525 Y = 5080156
Affluente C del Fiume Brengo	X = 1551041 Y = 5078909	X = 1551158 Y = 5078932
Affluente D del Fiume Brengo	X = 1550371 Y = 5081701	X = 1550736 Y = 5081645
Affluente E del Fiume Brengo	X = 1550619 Y = 5082006	X = 1550749 Y = 5081925
Affluente F del Fiume Brengo	X = 1551320 Y = 5083170	X = 1551206 Y = 5083226
Affluente G del Fiume Brengo	X = 1551068 Y = 5051068	X = 1550902 Y = 5082315
Affluente H del Fiume Brengo	X = 1551607 Y = 5078542	X = 1551467 Y = 5078422
Affluente I del Fiume Brengo	X = 1551618 Y = 5078482	X = 1551476 Y = 5078406
Affluente B del Rio Scudellera o Acquadura	X = 1552234 Y = 5081208	X = 1552228 Y = 5081325
Affluente C del Rio Scudellera o Acquadura	X = 1552778 Y = 5081194	X = 1552774 Y = 5081321
Affluente D del Rio Scudellera o Acquadura	X = 1552796 Y = 5081284	X = 1552795 Y = 5081322

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Affluente E del Rio Scudellera o Acquadura	X = 1553169 Y = 5081245	X = 1553148 Y = 5081286
Affluente B del Torrente Antea	X = 1552005 Y = 5078706	X = 1552041 Y = 5078520
Affluente C del Torrente Antea	X = 1552163 Y = 5078906	X = 1552259 Y = 5078830
Affluente D del Torrente Antea	X = 1552225 Y = 5078996	X = 1552296 Y = 5078842
Affluente E del Torrente Antea	X = 1552398 Y = 5078942	X = 1552347 Y = 5078853
Affluente B del Torrente Enna	X = 1550358 Y = 5080332	X = 1550535 Y = 5080446
Affluente C del Torrente Enna	X = 1549061 Y = 5080974	X = 1549227 Y = 5081058
Affluente D del Torrente Enna	X = 1549021 Y = 5081561	X = 1549030 Y = 5081438
Affluente E del Torrente Enna	X = 1548209 Y = 5080759	X = 1548701 Y = 5081372
Affluente F del Torrente Enna	X = 1548346 Y = 5080895	X = 1548466 Y = 5080924
Affluente G del Torrente Enna	X = 1548649 Y = 5081286	X = 1548657 Y = 5081321
Affluente H del Torrente Enna	X = 1547554 Y = 5081705	X = 1547708 Y = 5081892
Affluente I del Torrente Enna	X = 1547408 Y = 5082323	X = 1547368 Y = 5081904
Fosso Cantone	X = 1552994 Y = 5081112	X = 1552883 Y = 5081316
Fosso del Ronco	X = 1553171 Y = 5082034	X = 1552802 Y = 5081793
Fosso del Ronco Sud	X = 1553202 Y = 5081878	X = 1552934 Y = 5081817
Fosso di Portiera	X = 1551867 Y = 5082663	X = 1551097 Y = 5082871
Torrente Acqua della fame	X = 1549924 Y = 5079069	X = 1549935 Y = 5079343
Torrente Bacia Ginocchi	X = 1547741 Y = 5082783	X = 1547724 Y = 5082426
Torrente Brembilla	X = 1549214 Y = 5080382	X = 1549418 Y = 5080914
Torrente Busa	X = 1549304 Y = 5082302	X = 1548858 Y = 5081855
Torrente Cabagino	X = 1550482 Y = 5079203	X = 1551171 Y = 5079324
Affluente B del Torrente Cabagino	X = 1550746 Y = 5079199	X = 1550804 Y = 5079180
Affluente C del Torrente Cabagino	X = 1550535 Y = 5079158	X = 1550564 Y = 5079165

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente Calchera	X = 1549994 Y = 5080303	X = 1550128 Y = 5080577
Torrente Capatelli	X = 1549962 Y = 5081301	X = 1549881 Y = 5080843
Torrente Cornalita	X = 1550218 Y = 5079962	X = 1550616 Y = 5079989
Affluente B del Torrente Cornalita	X = 1550232 Y = 5080002	X = 1550255 Y = 5080006
Affluente C del Torrente Cornalita	X = 1550369 Y = 5079947	X = 1550390 Y = 5080009
Torrente Costa	X = 1552195 Y = 5080297	X = 1550771 Y = 5080410
Affluente B del Torrente Costa	X = 1551415 Y = 5080709	X = 1551274 Y = 5080483
Affluente C del Torrente Costa	X = 1551265 Y = 5080385	X = 1551128 Y = 5080380
Torrente Costa Cantalto	X = 1548130 Y = 5082311	X = 1547742 Y = 5082220
Torrente d'Aria	X = 1548112 Y = 5083840	X = 1548770 Y = 5081443
Affluente B del Torrente d'Aria	X = 1549122 Y = 5082575	X = 1548916 Y = 5082385
Torrente dè Ster	X = 1548495 Y = 5079338	X = 1550043 Y = 5080623
Affluente B del Torrente dè Ster	X = 1549631 Y = 5080332	X = 1549791 Y = 5080396
Affluente C del Torrente dè Ster	X = 1549714 Y = 5080018	X = 1549693 Y = 5080090
Torrente dei Mulini	X = 1548530 Y = 5084108	X = 1550856 Y = 5082196
Torrente dei Mulini Est	X = 1548453 Y = 5084401	X = 1549028 Y = 5083716
Torrente del Boriano	X = 1550362 Y = 5078868	X = 1551188 Y = 5079175
Affluente B del Torrente del Boriano	X = 1550332 Y = 5079006	X = 1550609 Y = 5078993
Affluente C del Torrente del Boriano	X = 1550397 Y = 5078952	X = 1550563 Y = 5079001
Torrente del Cornello	X = 1552922 Y = 5082515	X = 1551194 Y = 5082029
Torrente del Grumello	X = 1550921 Y = 5078256	X = 1551355 Y = 5078486
Affluente B del Torrente del Grumello	X = 1550697 Y = 5078291	X = 1551027 Y = 5078381
Affluente C del Torrente del Grumello	X = 1550913 Y = 5078262	X = 1550941 Y = 5078283
Torrente del Mari	X = 1549520 Y = 5082509	X = 1550089 Y = 5081971

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Affluente B del Torrente del Mari	X = 1549436 Y = 5082404	X = 1549566 Y = 5082474
Torrente del Sole	X = 1549725 Y = 5081435	X = 1549544 Y = 5080925
Affluente B del Torrente del Sole	X = 1549686 Y = 5081222	X = 1549562 Y = 5081246
Torrente della Schiava	X = 1551932 Y = 5079389	X = 1551191 Y = 5079410
Affluente B del Torrente della Schiava	X = 1551773 Y = 5079470	X = 1551670 Y = 5079439
Affluente C del Torrente della Schiava	X = 1551447 Y = 5079378	X = 1551363 Y = 5079443
Affluente D del Torrente della Schiava	X = 1551781 Y = 5079398	X = 1551764 Y = 5079413
Torrente della Schiava Nord	X = 1551434 Y = 5079508	X = 1551159 Y = 5079471
Torrente della Tribulina	X = 1547884 Y = 5083409	X = 1548373 Y = 5081584
Torrente delle Foppe	X = 1552834 Y = 5079952	X = 1552752 Y = 5078857
Affluente B del Torrente delle Foppe	X = 1552732 Y = 5079354	X = 1552781 Y = 5079256
Torrente di Grumo	X = 1551928 Y = 5082383	X = 1551602 Y = 5082545
Affluente B del Torrente di Grumo	X = 1551910 Y = 5082294	X = 1551720 Y = 5082406
Torrente d'Orzio	X = 1552009 Y = 5081175	X = 1550841 Y = 5080902
Affluente B del Torrente d'Orzio	X = 1551162 Y = 5081139	X = 1551111 Y = 5081146
Affluente C del Torrente d'Orzio	X = 1551197 Y = 5081174	X = 1551139 Y = 5081190
Affluente E del Torrente d'Orzio	X = 1551659 Y = 5081066	X = 1551334 Y = 5081310
Affluente F del Torrente d'Orzio	X = 1551426 Y = 5081139	X = 1551377 Y = 5081262
Affluente G del Torrente d'Orzio	X = 1551592 Y = 5081264	X = 1551486 Y = 5081366
Affluente H del Torrente d'Orzio	X = 1551625 Y = 5081336	X = 1551604 Y = 5081406
Torrente Dossena	X = 1553149 Y = 5079821	X = 1553372 Y = 5079314
Torrente Lamieri	X = 1551929 Y = 5079271	X = 1551201 Y = 5079308
Torrente Lavezzo	X = 1549142 Y = 5080857	X = 1549356 Y = 5080983
Torrente Mazzoni	X = 1548559 Y = 5079205	X = 1549354 Y = 5078888

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente Monterosso	X = 1550221 Y = 5080434	X = 1550218 Y = 5080533
Torrente Oneta	X = 1550566 Y = 5081167	X = 1550684 Y = 5081153
Torrente Paccacorna	X = 1550596 Y = 5078361	X = 1551199 Y = 5078791
Torrente Passona	X = 1552553 Y = 5080019	X = 1551033 Y = 5080184
Torrente Patada	X = 1547586 Y = 5080973	X = 1548430 Y = 5081462
Affluente B del Torrente Patada	X = 1547752 Y = 5080998	X = 1547816 Y = 5081108
Torrente Piazzalina	X = 1550198 Y = 5082214	X = 1550487 Y = 5081961
Torrente Pioda	X = 1547658 Y = 5083163	X = 1547689 Y = 5081904
Affluente B del Torrente Pioda	X = 1547556 Y = 5082588	X = 1547634 Y = 5082513
Torrente Pioda di Antea	X = 1551909 Y = 5078790	X = 1552004 Y = 5078483
Torrente Portiera	X = 1552989 Y = 5082735	X = 1551082 Y = 5082772
Affluente B del Torrente Portiera	X = 1551348 Y = 5082628	X = 1551229 Y = 5082742
Torrente Prà Mangone	X = 1553070 Y = 5079558	X = 1553166 Y = 5079160
Torrente Prapetto	X = 1550641 Y = 5078668	X = 1551163 Y = 5078953
Torrente Rondelli	X = 1552326 Y = 5079611	X = 1551096 Y = 5079536
Torrente Rubalin	X = 1550080 Y = 5079118	X = 1550269 Y = 5079462
Affluente B del Torrente Rubalin	X = 1550135 Y = 5079078	X = 1550167 Y = 5079170
Affluente C del Torrente Rubalin	X = 1550192 Y = 5079050	X = 1550158 Y = 5079131
Torrente San Marco	X = 1549707 Y = 5081761	X = 1550693 Y = 5081295
Torrente San Rocco	X = 1550925 Y = 5078019	X = 1551557 Y = 5077931
Affluente B del Torrente San Rocco	X = 1550968 Y = 5078117	X = 1551198 Y = 5078048
Torrente Sant'Anna	X = 1549418 Y = 5082177	X = 1550088 Y = 5081969
Affluente B del Torrente Sant'Anna	X = 1549649 Y = 5081930	X = 1549992 Y = 5081960
Affluente C del Torrente Sant'Anna	X = 1549570 Y = 5082320	X = 1549620 Y = 5082192

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente Trappola	X = 1547607 Y = 5079695	X = 1549021 Y = 5081239
Affluente B del Torrente Trappola	X = 1548694 Y = 5080282	X = 1548716 Y = 5080801
Affluente C del Torrente Trappola	X = 1548622 Y = 5080301	X = 1548713 Y = 5080412
Affluente D del Torrente Trappola	X = 1548495 Y = 5080265	X = 1548525 Y = 5080569
Affluente E del Torrente Trappola	X = 1548352 Y = 5080276	X = 1548475 Y = 5080533
Affluente F del Torrente Trappola	X = 1548157 Y = 5080275	X = 1548286 Y = 5080454
Affluente G del Torrente Trappola	X = 1547923 Y = 5080059	X = 1547979 Y = 5080241
Affluente H del Torrente Trappola	X = 1547844 Y = 5080100	X = 1547958 Y = 5080219
Affluente I del Torrente Trappola	X = 1547847 Y = 5079910	X = 1547884 Y = 5080081
Affluente L del Torrente Trappola	X = 1547653 Y = 5079937	X = 1547856 Y = 5080048
Affluente M del Torrente Trappola	X = 1547371 Y = 5080287	X = 1547979 Y = 5080349
Torrente Urnigo	X = 1549332 Y = 5081999	X = 1549187 Y = 5081222
Affluente B del Torrente Urnigo	X = 1549273 Y = 5081686	X = 1549183 Y = 5081644
Affluente C del Torrente Urnigo	X = 1549109 Y = 5081785	X = 1549182 Y = 5081690
Torrente Valle Esere	X = 1552632 Y = 5081143	X = 1552312 Y = 5081315
Torrente Val Grande (dalla sorgente alla confluenza con T. Acqua della Fame)	X = 1547809 Y = 5078003	X = 1549934 Y = 5079342
Affluente B del Torrente Val Grande	X = 1550465 Y = 5079760	X = 1550546 Y = 5079685
Affluente C del Torrente Val Grande	X = 1550171 Y = 5079591	X = 1550199 Y = 5079465
Affluente D del Torrente Val Grande	X = 1549967 Y = 5079571	X = 1550045 Y = 5079432
Affluente E del Torrente Val Grande	X = 1549913 Y = 5079541	X = 1549999 Y = 5079415
Affluente F del Torrente Val Grande	X = 1550021 Y = 5079263	X = 1549980 Y = 5079375
Affluente G del Torrente Val Grande	X = 1549829 Y = 5079507	X = 1549957 Y = 5079359
Affluente H del Torrente Val Grande	X = 1549772 Y = 5079516	X = 1549864 Y = 5079420
Affluente I del Torrente Val Grande	X = 1549687 Y = 5079498	X = 1549711 Y = 5079369

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Affluente L del Torrente Val Grande	X = 1549641 Y = 5079489	X = 1549814 Y = 5079311
Affluente M del Torrente Val Grande	X = 1549577 Y = 5079431	X = 1549729 Y = 5079345
Affluente N del Torrente Val Grande	X = 1549737 Y = 5079332	X = 1549789 Y = 5079306
Affluente O del Torrente Val Grande	X = 1549717 Y = 5079171	X = 1549685 Y = 5079231
Affluente P del Torrente Val Grande	X = 1549666 Y = 5079104	X = 1549665 Y = 5079217
Affluente Q del Torrente Val Grande	X = 1549618 Y = 5079082	X = 1549620 Y = 5079207
Torrente Valle Bruciata	X = 1550954 Y = 5078183	X = 1551459 Y = 5078238
Affluente B del Torrente Valle Bruciata	X = 1551127 Y = 5078204	X = 1551315 Y = 5078227
Affluente C del Torrente Valle Bruciata	X = 1551154 Y = 5078172	X = 1551245 Y = 5078193
Torrente Valle dei Massi	X = 1551828 Y = 5079067	X = 1551204 Y = 5079261
Torrente Valle dei Massi	X = 1551828 Y = 5079067	X = 1551204 Y = 5079261
Torrente Valle del Crivale	X = 1552689 Y = 5080504	X = 1550651 Y = 5080903
Affluente B del Torrente Valle del Crivale	X = 1551375 Y = 5081019	X = 1551212 Y = 5080955
Affluente C del Torrente Valle del Crivale	X = 1551314 Y = 5080848	X = 1551300 Y = 5080913
Affluente D del Torrente Valle del Crivale	X = 1552046 Y = 5080792	X = 1551730 Y = 5080693
Affluente E del Torrente Valle del Crivale	X = 1552188 Y = 5080707	X = 1551817 Y = 5080701
Affluente F del Torrente Valle del Crivale	X = 1552568 Y = 5080266	X = 1551921 Y = 5080557
Affluente G del Torrente Valle del Crivale	X = 1552531 Y = 5080378	X = 1551987 Y = 5080567
Torrente Valle del Palazzo	X = 1552707 Y = 5080687	X = 1551469 Y = 5080841
Torrente Valle del Ronco di Sopra	X = 1553054 Y = 5082283	X = 1552408 Y = 5082132
Torrente Valle della Vite	X = 15650487 Y = 5078780	X = 1550747 Y = 5079016
Torrente Valle delle Albere	X = 1547425 Y = 5081353	X = 1548030 Y = 5081708
Affluente B del Torrente Valle delle Albere	X = 1547709 Y = 5081329	X = 1547789 Y = 5081544
Torrente Valle Ronco di Cornalita	X = 1549817 Y = 5079713	X = 1550401 Y = 5079554

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Affluente B del Torrente Valle Ronco di Cornalita	X = 1550218 Y = 5079734	X = 1550263 Y = 5079664
Affluente C del Torrente Valle Ronco di Cornalita	X = 1550010 Y = 5079635	X = 1550052 Y = 5079664
Affluente D del Torrente Valle Ronco di Cornalita	X = 1549917 Y = 5079646	X = 1549968 Y = 5079692
Affluente E del Torrente Valle Ronco di Cornalita	X = 1549835 Y = 5079685	X = 1549868 Y = 5079722
Torrente Zappello	X = 1553266 Y = 5081636	X = 1551447 Y = 5081816
Affluente B del Torrente Zappello	X = 1553232 Y = 5081719	X = 1553153 Y = 5081693
Torrente Zumella	X = 1550393 Y = 5078341	X = 1551230 Y = 5078835
Torrente Valle di Cà Rondelli	X = 1551973 Y = 5079557	X = 1551747 Y = 5079689

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente detto "Brembilla Est"	X = 1549379 Y = 5080302	X = 1549692 Y = 5080882
Torrente detto "Buca del Ratto"	X = 1551444 Y = 5078165	X = 1551505 Y = 5078618
Torrente detto "Cabagino Nord"	X = 1550646 Y = 5079258	X = 1550833 Y = 5079261
Torrente detto "Cantalto"	X = 1548621 Y = 5081957	X = 1548495 Y = 5081425
Torrente detto "Casa Eden"	X = 1549481 Y = 5079876	X = 1549621 Y = 5080062
Affluente B del Torrente detto "Casa Eden"	X = 1549531 Y = 5079885	X = 1549524 Y = 5079924
Torrente detto "Cascino"	X = 1550177 Y = 5081120	X = 1550305 Y = 5080585
Affluente B del Torrente detto "Cascino"	X = 1550285 Y = 5081068	X = 1550228 Y = 5080979
Torrente detto "Corno"	X = 1552803 Y = 5081569	X = 1552287 Y = 5081851
Torrente detto "Costa dei Lupi"	X = 1549899 Y = 5081781	X = 1550731 Y = 5081514
Affluente B Torrente detto "Costa dei Lupi"	X = 1550156 Y = 5081757	X = 1550168 Y = 5081627
Affluente C Torrente detto "Costa dei Lupi"	X = 1550457 Y = 5081603	X = 1550502 Y = 5081509
Torrente detto "Costa del Sole"	X = 1552126 Y = 5081643	X = 1551958 Y = 5081593
Torrente detto "Fornace"	X = 1550923 Y = 5079386	X = 1550989 Y = 5079409
Torrente detto "Fontanini"	X = 1548254 Y = 5081853	X = 1548137 Y = 5081695

DENOMINAZIONE	PUNTO DI INIZIO	PUNTO DI FINE
Torrente detto "Fuipiano"	X = 1550609 Y = 5078772	X = 1551001 Y = 5078957
Torrente detto "Moiacche"	X = 1551659 Y = 5078896	X = 1551403 Y = 5078769
Torrente detto "Mulera"	X = 1552432 Y = 5079720	X = 1550787 Y = 5080233
Affluente B del Torrente detto "Mulera"	X = 1551654 Y = 5079847	X = 1551557 Y = 5079906
Torrente detto "Piazzo"	X = 1551169 Y = 5080663	X = 1550698 Y = 5080638
Torrente detto "Pracasmone"	X = 1552467 Y = 5080990	X = 1551846 Y = 5081639
Affluente B del Torrente detto "Pracasmone"	X = 1552163 Y = 5081049	X = 1552146 Y = 5081158
Torrente detto "Prapetto Sud"	X = 1550802 Y = 5078745	X = 1550834 Y = 5078853
Torrente detto "Roncaglia Est"	X = 1549568 Y = 5081138	X = 1549325 Y = 5081176
Torrente detto "Roncaglia Ovest"	X = 1549395 Y = 5081685	X = 1549300 Y = 5081190
Torrente detto "San Gallo"	X = 1552492 Y = 5079287	X = 1552486 Y = 5078804
Torrente detto "San Pietro d'Orzio"	X = 1551356 Y = 5081686	X = 1551414 Y = 5081826
Torrente detto "Sentino"	X = 1550323 Y = 5081410	X = 1550705 Y = 5081349
Torrente detto "Valle Grande Nord"	X = 1548191 Y = 5078335	X = 1548677 Y = 5078065
Torrente detto "Valle Grande Est"	X = 1549277 Y = 5078195	X = 1549425 Y = 5078961

Di cui relativamente ai seguenti è necessario sottoscrivere la convenzione prevista dall'Articolo 68:

DENOMINAZIONE	ALTRI COMUNI INTERESSATI
Torrente dei Mulini	Camerata Cornello
Torrente Valle Grande (parte)	San Pellegrino
Torrente San Rocco	San Pellegrino
Torrente detto "Trinità"	Dossena

L'elenco dei corsi d'acqua sopra riportato ha solo valore dichiarativo e ricognitivo, mentre non assume nessuna valenza costitutiva rispetto alla pubblicità delle acque che è dettata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dal DPR 18 febbraio 1999, n. 238.

In relazione all'attitudine prevalente, si sono individuati i corsi o gli specchi d'acqua assoggettati a particolari regimi normativi aventi portata residuale rispetto al R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

Nel caso di divagazione di acque sulla superficie, anche a seguito di

eventi climatici eccezionali, in aree non disciplinate vista l'assenza del demanio idrico e delle rispettive fasce di rispetto disciplinate dalle presenti norme, si applica quanto contenuto al TITOLO II e quanto dettato dal Codice Civile dall'articolo 908 all'articolo 921, all'articolo 1043 e correlati, fermo restando che se le modifiche divengono permanenti si applica quanto stabilito dall'Articolo 67.

## **Articolo 2. Finalità ed obiettivi**

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si intende garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico – idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico, mediante il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione, del consolidamento dei terreni, del recupero biologico – funzionale delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Le finalità richiamate, limitatamente al reticolo idrografico, sono perseguite mediante:

- a) la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- b) la costituzione di vincoli, prescrizioni, incentivi e destinazioni d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio;
- c) la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- d) l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che con la loro presenza determinano rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- e) la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- f) la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire;
- g) l'adeguamento della pianificazione urbanistico – territoriale comunale in fregio ai corsi d'acqua.
- h) l'individuazione di linee guida per il recupero naturalistico ed ambientale, nonché per la tutela ed il recupero di valori monumentali, paesaggistici ed ambientali presenti e/o la riqualificazione delle aree degradate;

## **Articolo 3. Competenze ed interventi di manutenzione sul reticolo idrico minore e principale**

Le attività relative al rilascio degli atti di assenso (concessioni, autorizzazioni e nulla osta), la definizione, applicazione e riscossione dei canoni, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza della Re-

gione per quanto riguarda il reticolo idrico principale e del Comune per quanto riguarda il reticolo minore. A quest'ultimo compete anche l'obbligo di acquisire all'interno del P.R.G., come parte integrante, il reticolo minore e principale, le rispettive fasce di rispetto e la normativa correlata.

Possono essere realizzate delle apposite convenzioni tra il Comune ed i soggetti gestori dei corsi d'acqua al fine di disciplinare (o delegare) alcuni compiti (manutenzione, congruità delle opere in progetto con il regime idraulico del corso d'acqua, ecc.). Per i compiti delegati, può essere riconosciuto un compenso a favore del gestore proporzionale ai canoni riscossi dal Comune e relativi al tratto di corso d'acqua oggetto di convenzione. La convenzione è obbligatoria quando si è in presenza di corsi d'acqua facenti parte del reticolo idrico minore in servitù d'acquedotto, canali a cielo aperto per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali a cielo aperto di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente. Tale obbligo è necessario al fine di ottimizzare il rapporto esistente tra gestione del demanio idrico da parte del Comune e gestione del corso d'acqua da parte dei soggetti titolati (con concessione o riconoscimento di antica utenza od atti equipollenti)<sup>(2)</sup>. La convenzione, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel caso di consorzi di irrigazione promuove anche azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.

La convenzione non può avere per oggetto la delega a soggetti terzi della titolarità del rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nulla osta; deve disciplinare obbligatoriamente sia gli interventi di manutenzione sia le modalità di acquisizione dei pareri del soggetto gestore da parte dell'Ente competente (che possono essere anche vincolanti, purché rispettino le presenti norme) riguardo l'eventuale assenso su opere, atti o fatti, e quanto altro le parti ritengano utile disciplinare.

Ad esclusione dei corsi d'acqua disciplinati dalla convenzione di cui sopra, che può limitare in parte gli obblighi di seguito riportati, si verifica quanto segue:

- è a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua, anche riuniti in consorzio, la realizzazione di interventi ed opere per l'esclusiva difesa dei loro beni e diverse da quelle aderenti (opere di quinta categoria definite al capo I, sezione VI, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523). Nel caso in cui la distruzione degli argini, il franamento delle sponde o l'ingombro del corso d'acqua derivi dall'incuria di un proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, le spese di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.
- è a carico dell'Autorità Idraulica competente o di appositi Consorzi

<sup>2</sup> In questo caso la convenzione serve anche per disciplinare il rapporto intercorrente tra chi ha ottenuto legittimamente la concessione per l'uso "privatistico" (civile, produttivo, agricolo, industriale, energetico, ecc.) del bene demaniale acqua con gli altri usi concorrenti (anche solo paesaggistico, turistico od urbanistico come disciplinato dalle presenti norme).

la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, tranne nei casi previsti dall'articolo 868 del Codice Civile e quando questi non in contrasto con il R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità competente (il Comune per il reticolo minore, la Regione per il reticolo idrico principale).

È integralmente a carico dei proprietari o possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua la manutenzione (delle sponde e dell'alveo) del corso d'acqua ricadente all'interno di un'unica proprietà (inizio e fine) al fine di ottimizzare l'azione amministrativa ed evitare la creazione di servitù e/o la corresponsione di indennizzi periodici.

Come disposto dalla normativa vigente (articoli 915, 916, 917 Codice Civile ed Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, riparazione, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.). Rimane anche a loro carico la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa aderente dei loro beni (si veda anche l'Articolo 58 e 95 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523).

Per quanto riguarda le opere di difesa idraulica non realizzate dai proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua per la sola difesa dei loro beni, la loro manutenzione è a carico dell'autorità idraulica competente o consorzio che le ha realizzate.

La protezione e la manutenzione delle opere afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, gallerie in subalveo, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera (Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523)

Nel caso sia presente una tombinatura, la manutenzione dell'opera (oltre che dell'alveo, in quanto non oggettivamente discernibile dalle sponde) è posta integralmente a carico del proprietario o possessore dell'opera.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua (esempio per esigenze di tutela della pubblica incolumità), la competenza sulla manutenzione dei nuovi attraversamenti che si rendessero necessari, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

Le procedure inerenti il carattere "dominicale" delle aree appartenenti al demanio (sdemanializzazione, ampliamento) restano di competenza dello Stato (Agenzia del Demanio), in qualità di soggetto titolare dei beni del demanio fluviale. Alla Regione, come previsto dal comma 114, dell'articolo 3 della L.R. 1/2000, compete la determinazione dei limiti tra demanio fluviale e proprietà contigue.

Al comune competono funzioni di accertamento delle caratteristiche idrauliche propedeutiche alla perimetrazione, o riperimetrazione o dismissione del demanio fluviale.

#### **Articolo 4. Canoni di autorizzazione e concessione**

I canoni per le autorizzazioni o le concessioni lungo le aree afferenti al demanio idrico sono stati determinati dalla Regione Lombardia con DGR 13950 del 01.08.2003, e sono soggetti ad aggiornamento sulla base dell'andamento del costo della vita e/o revisione da parte della stessa Regione Lombardia.

L'Autorità tenuta alla riscossione non può esimersi dall'applicarli, anche in presenza di pattuizioni speciali.

I canoni relativi alle autorizzazioni, quando dovuti nei casi specificati dalla normativa, sono correlati alla partecipazione delle spese generali di gestione (amministrativa) e di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza dell'articolo 840 del Codice Civile), e/o eventuali aggravii di manutenzione delle aree afferenti al demanio idrico conseguenti all'autorizzazione ed agli eventuali benefici derivanti dall'autorizzazione. Nel caso di atti autorizzativi lungo il reticolo idrico minore, i canoni di autorizzazione sono introitati dall'autorità competente per la polizia idraulica.

In caso di concessione, oltre al canone dovuto per l'autorizzazione introitato dall'autorità competente, è dovuta anche l'imposta regionale quale corrispettivo per l'occupazione (anche in proiezione verso l'alto od il basso in osservanza dell'articolo 840 del Codice Civile) di aree del demanio fluviale. Nel caso di atti concessori lungo il reticolo idrico minore, i canoni di concessione sono introitati dalla Regione (secondo le modalità dalla stessa fissate).

Il titolare dell'autorizzazione o concessione che è tenuto al versamento del canone è il possessore dell'opera (potendo disporre dell'opera e ottimizzandone l'utilizzazione). Nel caso in cui il proprietario dell'opera (o soggetto che ha realizzato l'opera) non sia individuabile o rintracciabile è comunque il possessore che è tenuto al versamento del canone.

Nel caso di diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua.

In caso di derivazioni di acque, l'utilizzo di aree del demanio fluviale sottese non è soggetto a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico nella sua interezza<sup>(3)</sup>.

In applicazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 91/2004 e 129/2005, i canoni previsti dall'allegato C della DGR 1 agosto 2003, n. VII/13950, possono essere esigiti dalla Pubblica Amministrazione per i corsi d'acqua che scorrono su area del demanio

<sup>3</sup> Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

fluviale, inclusi quei brevi tratti che scorrono su aree private in connessione, a monte ed a valle, con aree del demanio fluviale. Negli altri casi, come pure per il Reticolo Idrico Terziario, la pubblica amministrazione non ha titolo nel richiedere tali canoni.

#### **Articolo 5. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico**

La Legge 05 gennaio 1994, n. 36, ed il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, hanno assegnato al Pubblico Demanio (demanio idrico) tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha prodotto alcuna modifica alla condizione giuridica dei terreni sui quale il bene demaniale acqua scorre o è presente<sup>(4)</sup>. Si possono quindi identificare tre tipi diversi di regime giuridico dei terreni, soggetti comunque ai diritti demaniali stabiliti dall'articolo 825 del Codice Civile per la presenza di demanio idrico, dove l'acqua demaniale giace o scorre in superficie:

- ☑ aree appartenenti al demanio fluviale dello Stato; questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltreché alla tutela del demanio fluviale come previsto dagli articoli 873 e 879 del Codice Civile;
- ☑ aree appartenenti a persone fisiche o giuridiche; in questo caso i terreni, su cui l'acqua demaniale giace o scorre, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario;
- ☑ aree in servitù d'acquedotto (si veda Codice Civile Libro III, Titolo VI, Capo II, Sezione I); questi terreni sono iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario. Diversamente dai terreni appartenenti al demanio fluviale dello Stato, questi terreni sono di proprietà privata ma, non producendo reddito, sono esentati dal conteggio del reddito per la quantificazione delle tasse fondiarie. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto gra-

<sup>4</sup> Sentenza della Corte Costituzionale n. 259/1996, Sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1996, Consiglio di Stato, Sezione VI, 18 aprile 2003, n. 2085 e numerose altre hanno sancito definitivamente la demanialità del bene acqua, ma nulla hanno stabilito riguardo all'eventuale mutazione del regime giuridico dei terreni sui quali il bene demaniale acqua scorre o è presente.

do di protezione e tutela per quest'ultimo.

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto del demanio idrico (definite al successivo TITOLO IV), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle presenti norme. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

## Articolo 6. Definizioni riferite alla presente normativa

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche<sup>(5)</sup>;

**Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento<sup>(5)</sup>;

**Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato<sup>(5)</sup>;

**Acque sotterranee:** le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo<sup>(5)</sup>;

**Agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale<sup>(5)</sup>.

**Alveo:** tutto quanto riguarda la sede di scorrimento preferenziale delle acque e con limite determinato dall'altezza della piena ordinaria. Nel caso in cui per il corso d'acqua non sia determinabile (o non si voglia determinare) la piena ordinaria o che lo stesso sia stato oggetto di regolazione, bonifica od altri fatti indotti dall'attività antropica che ne hanno modificato i caratteri idrologici originari, si assume come alveo quanto disposto dalla circolare del Ministero Lavori Pubblici del 28 febbraio 1907, n. 780, facendo coincidere l'alveo con il limite del demanio fluviale, quando presente<sup>(6)</sup>.

<sup>5</sup> Definizione tratta dal Dlgs 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modifiche.

**Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri:** Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. È delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti)<sup>(6)</sup>.

**Area inondabile:** porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote inferiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena con tempo di ritorno assegnato<sup>(6)</sup>.

**Arginature:** Complesso delle opere eseguite lungo un corso d'acqua e realizzate per il contenimento delle piene<sup>(6)</sup>.

**Argine:** Struttura, di forma generalmente trapezoidale, che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua<sup>(6)</sup>.

**Attitudine prevalente:** sulla base delle caratteristiche del corso d'acqua è stabilito il regime normativo di riferimento al fine della regolamentazione dell'azione di polizia idraulica e per l'individuazione dell'autorità competente al suo esercizio. Si hanno quindi corsi d'acqua con attitudine prevalente alla bonifica/irrigazione che sono assoggettati al regime del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, e corsi o specchi d'acqua con attitudine prevalente alla navigazione che sono assoggettati al regime del R.D. 30 marzo 1942, n. 327. Ai corsi d'acqua non rientranti in questi due regimi normativi (aventi portata residuale rispetto al R.D. 25 luglio 1904, n. 523) si applica il R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Non è ammesso applicare due regimi normativi diversi allo stesso corso d'acqua.

**Autorizzazione idraulica:** provvedimento con il quale l'Autorità competente ha il solo compito di rimuovere un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) od all'esercizio di un diritto reale che già appartiene ad altri soggetti. L'autorizzazione è l'atto di consenso che altri soggetti richiedono al Comune per svolgere un'attività che la normativa od il presente regolamento hanno individuato come potenzialmente pericolosa per il pubblico interesse o la pubblica incolumità, *cioè l'organo autorizzante è chiamato esclusivamente a valutare la compatibilità dell'attività od opera da eseguire con il buon regime delle acque*<sup>(7)</sup>. Considerato che l'autorizzazione idraulica è prevista per atti, opere o fatti che riguardano direttamente il regime del corso d'acqua e quindi in stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico, per i preminenti interessi pubblici che questo comporta e per la necessità di tutela della pubblica incolumità, l'autorizzazione idraulica deve essere esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato disciplinare) revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, può avere carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esplicitamente esclusi dalla normativa)<sup>(9)</sup>. L'atto autorizzativo di natura idraulica rap-

<sup>6</sup> Definizione adottata nelle presenti norme.

<sup>7</sup> Definizione tratta dalla sentenza della Corte Costituzionale 1986, N. 133.

presenta quindi un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale, indispensabile per la realizzazione dell'opera.

**Bacino idrografico:** Il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore<sup>(8)</sup>.

**Bacino imbrifero:** porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente<sup>(6)</sup>.

**Coefficiente d'Afflusso:** rapporto tra il volume d'acqua affluito al reticolo idrografico ed il volume piovuto<sup>(6)</sup>.

**Coefficiente di Deflusso:** rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito al reticolo idrografico<sup>(6)</sup>.

**Coefficiente Udometrico:** volume d'acqua per ettaro di terreno (generalmente in m<sup>3</sup>/s/ha) contribuente alla piena di riferimento<sup>(6)</sup>.

**Concessione idraulica:** provvedimento amministrativo, sottoposto alla valutazione discrezionale della singola fattispecie, con il quale l'Autorità competente conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al concessionario (pubblico o privato), permette cioè a quest'ultimo di esercitare un diritto che non aveva, di natura reale o personale, su beni demaniali attraverso l'ampliamento della sua sfera giuridica, cioè provvedimento concessorio di carattere costitutivo, *indispensabile perché il concessionario fruisca dei diritti e delle azioni scaturenti dagli articoli 823, primo comma, e 1145, secondo e terzo comma del Codice Civile*<sup>(7)</sup>. I presupposti della concessione sono l'appartenenza del bene ad un ente pubblico e la conformazione dell'atto di concessione all'interesse pubblico generale. *La concessione è revocabile per sopravvenute ragioni di interesse pubblico*<sup>(9)</sup>, ha carattere precario ed oneroso (tranne nei casi esclusi dalla normativa) e viene esercitata secondo regole stabilite in un contratto (denominato disciplinare). L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta quindi un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale.

**Corso d'acqua:** *tutti gli elementi che riguardano sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro*<sup>(10)</sup>.

<sup>8</sup> Definizione tratta dalla L. 18 maggio 1989, n.183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".

<sup>9</sup> Definizione adottata nelle presenti norme e tratta da letteratura tecnico – giuridica.

<sup>10</sup> Definizione ricavata dal parere del Consiglio di Stato del 14 novembre 1990 richiesto dalla Regione Lombardia.

*Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali<sup>(11)</sup>;*

**Demanio fluviale od aree del demanio idrico<sup>(12)</sup>:** fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle essenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.

**Demanio idrico:** tutte le acque sotterranee e superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne, con esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. La raccolta delle acque in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli, o di singoli edifici, è libera e non soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie, di sicurezza, e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti<sup>(13)</sup>.

**Difesa idraulica:** combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche, normative ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti, ristagni di acque comunque generati o divagazione dei corsi d'acqua, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio<sup>(6)</sup>.

**Diversione:** modifica dell'andamento di un corso d'acqua che può avvenire per cause naturali (es. in caso di piena un corso d'acqua cambia sedime) o per cause indotte dall'uomo (es. per necessità irrigue o di bonifica). La diversione, anche sulla base di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 37, può comportare una mutazione del regime giuridico dei terreni e comunque comporta una modifica dell'andamento planimetrico dei vincoli disciplinati dalle presenti norme.

**Fasce di rispetto del demanio idrico:** Aree afferenti al demanio idrico e/o con carattere pertinenziale con lo stesso che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle Amministrazioni pubbliche competenti<sup>(6)</sup>. Fermo restando la disciplina contenuta nelle presenti norme, le aree incluse nelle fasce di rispetto possono essere utilizzate per la determinazione

<sup>11</sup> Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977.

<sup>12</sup> All'articolo 947 del Codice Civile è riportata la dicitura "beni del demanio idrico".

<sup>13</sup> Definizione ricavata dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36, "Disposizioni in materia di risorse idriche" e dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche".

degli standards urbanistici o per il computo degli indici edificatori.

**Fognature separate:** la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia<sup>(5)</sup>.

**Inquinamento:** lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque<sup>(5)</sup>;

**Licenza:** per le presenti norme si assume come significato di licenza quello attribuito all'autorizzazione<sup>(6)</sup>.

**Magra ordinaria:** Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione<sup>(15)</sup>.

**Manutenzione ordinaria:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti";

**Manutenzione straordinaria:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

**Nulla osta idraulico:** provvedimento con il quale l'Autorità competente verifica che non vi siano elementi ostativi per svolgere un'attività. Deve essere rilasciato obbligatoriamente dall'autorità competente se non vi sono elementi ostativi, anche a seguito di prescrizioni, e siano garantite le esigenze di pubblico interesse e tutela della pubblica incolumità. Se il nulla osta è rilasciato su aree del demanio fluviale, esso è integrato nell'atto di concessione idraulica o diniego della stessa; se il nulla osta è rilasciato per atti, opere e fatti che possono interferire direttamente con il demanio idrico o se l'eventuale rilascio di nulla osta prevede particolari prescrizioni, esso è integrato nell'autorizzazione idraulica; negli altri casi relativi a atti, opere e fatti che si sviluppano nelle aree di pertinenza del demanio idrico (fasce di rispetto), esso è atto sufficiente per assentire, dal punto di vista idraulico, l'effettuazione degli atti, opere e fatti oggetto di richiesta. L'atto autorizzativo di natura idraulica rappresenta quindi un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistico – edilizia od ambientale.

**Nuova costruzione:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come quegli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti tra quelli classificabili

come manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e di risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

**Opere di bonifica:** <sup>(6)</sup> le opere di bonifica possono essere suddivise in diverse categorie:

- opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali;
- opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
- opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori e le infrastrutture necessarie per il funzionamento;

**Opere di urbanizzazione primaria:** strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative<sup>(14)</sup>.

**Opere di urbanizzazione secondaria:** asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate<sup>(14)</sup>.

**Piena ordinaria:** livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi<sup>(15)</sup>.

**Piena straordinaria:** condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici (sempre superiori a quelli della piena ordinaria). Il livello (intrinsecamente correlato alla portata) dal quale è considerato l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale; generalmente è in rapporto con la quota di contenimento del flusso idrico entro l'alveo di piena ordinaria.

**Polizia delle acque:** attività diretta alla tutela delle acque pubbliche mediante la regolamentazione degli usi delle stesse, prevista dal T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici nonché dal Regolamento per la derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche del 14 agosto 1920, n. 1285<sup>(7)</sup>.

**Polizia idraulica:** attività di controllo degli interventi di gestione e

<sup>14</sup> Definizione tratta dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

<sup>15</sup> Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.

trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici<sup>(16)</sup>, cioè l'attività amministrativa diretta alla tutela delle opere idrauliche e del buon regime idraulico dei corsi d'acqua<sup>(7)</sup>. Questa attività comprende quindi il rilascio di pareri, nulla osta, concessioni, autorizzazione nonché l'attività di controllo relativamente a lavori, atti o fatti che abbiano un'incidenza diretta ed immediata sul regime delle acque del demanio idrico, e/o sul demanio fluviale e/o sulle aree caratterizzate da rapporto pertinenziale con il demanio idrico (fasce di rispetto). Come stabilito dalla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 e s.m.i., sono ricompresi entro le attività di polizia idraulica delegate anche gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua.

**Principio di preesistenza:** quando si ha la diversione del corso d'acqua, o apertura di nuovo corso d'acqua, i canoni e la manutenzione delle opere (esempio attraversamenti) che si rendessero necessarie, il pagamento degli eventuali canoni, salvo diverse pattuizioni o preesistenza degli attraversamenti sul vecchio corso d'acqua devoluto sei canoni e le opere sono analoghe, spetta al richiedente della diversione o dell'apertura del nuovo corso d'acqua. Questo principio vale anche la diversione o apertura di corso d'acqua avvenuta antecedentemente l'adozione delle presenti norme.

**Restauro e risanamento conservativo:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

**Rete fognaria:** il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane<sup>(5)</sup>;

**Reticolo idrico principale:** corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310<sup>(17)</sup>, integrati dagli ulteriori criteri riportati nell'allegato A della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.

<sup>16</sup> Definizione tratta dall'allegato B della D.G.R. 01 agosto 2003, n. VII/13950.

<sup>17</sup> **D.G.R. 22 Dicembre 1999, n. VI/47310 (sintesi)**

...omiss

1. Devono essere inseriti negli elenchi del reticolo idrico principale tutti i corsi d'acqua sui quali già prima dell'entrata in vigore della L.R. 34/1998 e del D.P.R. 238/1999 era consuetudine svolgere, da parte degli uffici del Genio Civile, le funzioni di Polizia Idraulica secondo le disposizioni del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e precisamente quelli che possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) Corsi d'acqua già iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
  - b) Corsi d'acqua anche non iscritti su cui sono state eseguite opere idrauliche da parte di Enti Pubblici;
  - c) Corsi d'acqua oggetto di derivazioni e/o attingimenti;
  - d) Corsi d'acqua non iscritti su cui sono già state rilasciate autorizzazioni di polizia idraulica, avendone riconosciuto la caratteristica di acque pubbliche.

VII/7868<sup>(18)</sup>. L'identificazione del reticolo idrico principale è stata effettuata dalle strutture dell'ex Genio Civile (ora Struttura Sviluppo Del Territorio).

**Reticolo idrografico:** complesso di corsi d'acqua, sia appartenenti al reticolo minore che al reticolo idrico principale<sup>(19)</sup>.

**Reticolo idrico minore:** corsi d'acqua non appartenenti al reticolo idrico principale, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia sempre presente acqua o sia presente acqua solo in caso di eventi meteorici intensi. Ove ne ricorrano motivate condizioni (incertezza delle portate, instabilità strettamente connesse con l'azione delle acque superficiali, ecc.), i vincoli apposti con le presenti norme sono prolungati lungo gli impluvi, anche fino alla linea di spartiacque<sup>(19)</sup>. Si applicano i vincoli previsti per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore anche a corsi d'acqua in servitù d'acquedotto, canali a cielo aperto per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali a cielo aperto di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente e fermo restando che la manutenzione degli stessi permane in capo ai possessori od utilizzatori dei canali sulla base dell'obbligatoria convenzione sottoscritta con il comune. Al fine di stabilire fino a che dettaglio ed a che significatività spingere l'individuazione del reticolo idrico minore, ci si è basati su uno dei principi fondamentali della L. 36/1994, che ha introdotto il concetto di utilizzo concorrenziale dell'acqua; si sono quindi esclusi gli elementi idrografici minori che non siano rispondenti ad almeno uno dei criteri enunciati dalla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 e s.m.i. e che non consentano (per disponibilità della risorsa idrica, per qualità delle acque, per la collocazione, ecc.) un uso, od un potenziale uso concorrenziale dell'acqua. Si intendono quindi esclusi dal reticolo idrico minore i corsi d'acqua la cui apertura, chiusura, se non altrimenti puntualmente vincolata, e la manutenzione è demandata al singolo possessore. Lo sviluppo del reticolo idrico minore e delle aree di pertinenza è riportato

<sup>18</sup> **D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 (sintesi)**

Nel reticolo idrico principale sono inseriti i corsi d'acqua che:

1. Significatività dei bacini: bacini sottesi da corsi d'acqua di lunghezza superiore ai 2 km;
2. Particolarità di corsi d'acqua di lunghezza inferiore ai 2 km: caratterizzati da rilevanti problematiche idrauliche o idrogeologiche o siano interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/1998 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
3. Significatività dei corsi d'acqua totalmente compresi nel territorio di un comune o che fungono da confine: solo se interessati da interventi idraulici o di versante particolarmente significativi, in essi siano presenti opere di sbarramento di cui alla L.R. 8/98 o, comunque, siano oggetto di significative autorizzazioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
4. Individuabilità dei tratti costituenti il reticolo idrico principale: deve essere possibile individuare sul territorio, il punto di inizio e la foce/sbocco;
5. Visibilità in cartografia dei limiti che definiscono il reticolo idrico principale: i punti che delimitano il reticolo idrico principale devono anche essere rappresentati sulla CTR in scala 1:10.000;
6. Congruenza con i limiti di definizione dei laghi principali: i corsi d'acqua significativi che rappresentano i principali immissari ed emissari dei maggiori laghi lombardi devono essere definiti per quanto riguarda il punto di immissione e quello di emissione, in congruenza con i limiti amministrativi con cui vengono delimitati i laghi stessi ai fini delle competenze di trasporto lacuale.

<sup>19</sup> Definizione adottata nelle presenti norme. Per l'individuazione del reticolo idrico minore si sono utilizzati i criteri stabiliti dalla D.G.R. VII/7868, integrati dalle normative di riferimento.

nell'apposito allegato alle presenti norme.

**Ristrutturazione edilizia:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

**Ristrutturazione urbanistica:** definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico – edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

**Scarichi esistenti:** gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati<sup>(5)</sup>;

**Scarico:** qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione<sup>(5)</sup>. Non è quindi considerato scarico lo scolo delle acque che avviene naturalmente per gravità e quando queste acque non sono coltate o scaricate attraverso appositi manufatti. Ai fini delle presenti norme non sono considerati scarichi quelli connessi alle opere di derivazione di acque sia superficiali che sotterranee.

**Tombinatura:** copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di corsi d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata per realizzarla (e relativa sezione trapezia, circolare, quadrata, ecc..) o termine impiegato per indicarla (tombatura, intubare un corso d'acqua, ecc.). Si ha la tombinatura di un corso d'acqua quando la lunghezza della copertura è sproporzionata rispetto alle mere necessità di attraversamento e/o quando la destinazione della superficie ricavata con la chiusura non è finalizzata all'esclusivo attraversamento del corso d'acqua.

**Valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero

in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo<sup>(5)</sup>;

## **TITOLO II IL GOVERNO DELLE ACQUE METEORICHE**

Il presente titolo disciplina le modalità d'uso e di gestione delle principali opere per la raccolta ed il governo delle acque, non afferenti al reticolo idrico principale/minore o facenti parte di reti fognarie<sup>(20)</sup>. Gli interventi del presente titolo, fatto salvo esplicite necessità di assenso riportate negli articoli seguenti, non sono soggette a parere di natura idraulica.

### **Articolo 7. Canali e fossi di scolo contigui alla viabilità**

È vietato porre ostacolo al libero deflusso delle acque nei fossi laterali alla viabilità. È parimenti vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade nei terreni posti a quota inferiore.

Per la realizzazione delle diramazioni, nonché delle opere per l'accesso ai fondi e fabbricati contigui alla viabilità, l'ente gestore od i proprietari interessati debbono realizzare e mantenere a loro spese gli attraversamenti dei fossi laterali alla viabilità. Gli attraversamenti, oltre a non alterare la sede od il piano viabile, dovranno essere dimensionati in modo tale da non limitare il libero deflusso, anche in caso di trasporto di materiali in sospensione o galleggianti da parte delle acque.

Nei fossi contigui alle strade è vietato, salvo autorizzazione dell'ente gestore della strada, realizzare scarichi o convogliare acque di qualunque natura e provenienza.

Gli enti gestori od i possessori di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alla viabilità, sono obbligati ad impedire fenomeni di allagamento od esondazione ed ogni danneggiamento al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

I proprietari dei fondi confinanti con i fossi di scolo contigui alla viabilità debbono mantenere le ripe in stato tale da impedire il franamento di terreno che possa ostruire i fossi od il piano viabile.

L'irrigazione dei terreni laterali alla viabilità deve essere regolata in modo tale che non derivi alcun danno alle strutture viarie, o che l'acqua in eccesso sia convogliata nei fossi contigui alle strade. Nel caso siano prevedibili tali problemi, dovrà essere opportunamente realizzato un controfosso.

Nel caso di realizzazione di canali e fossi (escluso i controfossi per la raccolta delle colature) nei terreni contigui alla viabilità, la distanza degli stessi dal fosso stradale o dalla cunetta deve essere uguale almeno alla loro profondità. La misura deve essere effettuata dal ciglio più esterno del fosso stradale o della cunetta o dal ciglio degli sterri, se la viabilità è in trincea, o dal piede della scarpa, se la strada è in rilevato. Comunque la distanza non potrà mai essere minore di tre metri, anche

<sup>20</sup> Per ulteriori riferimenti, si veda l'allegato F della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, "Legge sulle opere pubbliche".

se il canale od il fosso sia meno profondo.

### **Articolo 8. Canali di scolo**

Se i terreni mancano di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali o fossi di bonifica e che si formino argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli soprastanti un sufficiente scolo artificiale. Se esistono pubblici colatoi, si deve provvedere affinché le acque vi siano immesse con gronde o canali. L'immissione è soggetta ad autorizzazione o concessione.

Se per opere di sistemazione agraria si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio. In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali esposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi attraverso i quali essi passano e di risarcire i danni che possano in ogni tempo derivarne.

Ciò è applicabile anche quando le opere siano finalizzate alla bonifica di terreni paludosi/acquitrinosi e/o vallivi, e che la bonifica si faccia per asciugamento e/o per colmata.

Come stabilito dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, le opere aventi per unico oggetto il favorire lo scolo, la bonifica e la miglioria dei terreni per problemi connessi alle acque, sono a carico esclusivo dei proprietari.

È vietata la bonifica, anche parziale, di zone umide o paludi, inserite in aree tutelate dal punto di vista ambientale o in riserve naturali, ovvero formalmente riconosciute. La bonifica delle zone umide o paludi non ricadenti nei casi precedentemente citati è soggetta anche ad autorizzazione comunale. Le attività che si possono svolgere nelle paludi sono regolamentate da leggi speciali.

Se la bonifica ha luogo su terreni di differente proprietà, i proprietari devono essere riuniti in comprensori e saranno tenuti a costituire un consorzio, la cui istituzione, modificazione ed amministrazione sarà regolata dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248.

## **TITOLO III CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA DI NATURA IDRAULICA**

Relativamente al Reticolo idrico minore di competenza comunale, sia verifica la seguente casistica per le quanto riguarda concessioni, autorizzazioni e nulla osta di natura idraulica.

### **Articolo 9. Concessione idraulica**

La concessione idraulica, come definita all'Articolo 6, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune nei seguenti casi:

a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il

basso, superfici del demanio fluviale relativamente all'alveo o delle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;

- b) atti, opere o fatti che coinvolgano, anche in proiezione verso l'alto od il basso, porzioni non esondabili con piena ordinaria di aree appartenenti al demanio fluviale, sia che siano già state oggetto di concessione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto concessione;

La concessione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" nell'Articolo 65 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali ulteriori autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura non possono essere conglobati nella concessione idraulica.

La durata della concessione, nei casi previsti dall'Articolo 17, dall'Articolo 21 e dall'Articolo 22 è di trenta anni, o di durata inferiore se richiesta da parte del soggetto interessato (fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal disciplinare o quelli legati a motivi di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità o morosità superiori all'annualità o ad usi del bene in concessione differente da quelli contemplati nel disciplinare o subconcessione non autorizzata). Negli altri casi è fissata in anni dieci o come disciplinata dall'Articolo 21, dall'Articolo 22 o dall'Articolo 33.

## **Articolo 10. Autorizzazione idraulica**

L'Autorizzazione idraulica, come definita all'Articolo 6, congloba il nulla osta idraulico e deve essere richiesta al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che occupino, anche in proiezione verso l'alto od il basso, superfici di proprietà privata o pubblica (non del demanio fluviale) relative all'alveo od alle rive dei corsi d'acqua o dei bacini lacustri, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state autorizzazione;
- b) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree di proprietà privata o pubblica (non del demanio fluviale), non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma comunque in grado di interferire direttamente con il regime normale del corso d'acqua, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;
- c) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree di proprietà privata o pubblica (non del demanio fluviale), non esondabili con piena ordinaria e ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico, ma potenzialmente in grado di interferire, anche a causa della comples-

sità delle opere, con il regime del corso d'acqua in caso di eventi eccezionali, sia che siano già state oggetto di autorizzazione (una volta scaduta), sia che non siano mai state oggetto autorizzazione;

L'autorizzazione idraulica, nei casi identificati come "opere minori" nell'Articolo 65 e sotto il profilo urbanistico – edilizio, costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. A tal fine, nella domanda di autorizzazione idraulica deve essere esplicita la richiesta del titolo abilitativo urbanistico – edilizio per le "opere minori" e deve essere allegata adeguata documentazione a firma di un professionista abilitato.

Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nell'autorizzazione idraulica.

La durata dell'autorizzazione, fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal disciplinare o per motivi di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità o morosità superiori all'annualità, è illimitata, fatto salvo comunque una richiesta di durata inferiore da parte del soggetto interessato.

### **Articolo 11. Nulla osta idraulico**

Il nulla osta idraulico, come definito all'Articolo 6, deve essere richiesto al Comune per i seguenti casi:

- a) atti, opere o fatti che riguardano porzioni di aree di proprietà privata o pubblica (non del demanio fluviale) ricadenti entro fasce di rispetto del demanio idrico nei casi non previsti dai precedenti Articolo 9 ed Articolo 10, cioè quando gli atti, opere o fatti non prevedono interferenze con il regime del corso d'acqua sulla base di specifica documentazione tecnica prodotta dal soggetto interessato.

Nel caso sia diagnosticata dal Comune nel corso dell'istruttoria, in base a motivate ed autonome considerazioni di natura idraulica o relative alla complessità delle opere, una possibile interferenza con il regime del corso d'acqua in caso di eventi eccezionali, o vi sia necessità di particolari prescrizioni a cui subordinare l'effettuazione degli atti, opere o fatti, l'istanza di nulla osta è tramutata automaticamente in una istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dall'Articolo 10.

Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico – edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere. Eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico – ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nel nulla osta idraulico.

La durata del nulla osta, fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dal disciplinare o per motivi di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità, è illimitata, fatto salvo comunque una richiesta di durata inferiore da parte del soggetto interessato.

## TITOLO IV FASCE DI RISPETTO

### Articolo 12. Tipologia delle fasce di rispetto individuate nell'ambito comunale

Sono individuate diverse fasce di rispetto del demanio idrico, ciascuna caratterizzata da un diverso grado di tutela e da una specifica disciplina:

1. **Fascia NA:** collocata in adiacenza all'alveo lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore e principale privi di qualsiasi attitudine prevalente, è sempre presente, ha larghezza minima di dieci metri a partire dal limite esterno dall'alveo (misura effettuata secondo quanto stabilito dall'Articolo 13) ed è individuata in base a ragioni di interesse generale, di protezione del demanio idrico e fluviale, e di tutela della pubblica incolumità. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:

- a) aree da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
- b) aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette, o potenzialmente soggette, a fenomeni di erosione fluviale con evidente sviluppo di instabilità che possono coinvolgere porzioni esterne all'alveo e/o alle sponde;
- c) aree ripetutamente inondate o frequentemente inondabili in base a verifiche idrauliche (con tempo di ritorno inferiore a 100 anni), aventi significativi valori di velocità e/o altezza della lama d'acqua (definite sulla base dell'allegato 3, della D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645);
- d) aree inondabili, o potenzialmente inondabili, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica (manifesta debolezza o insufficienza degli interventi di difesa idraulica, presenza di sovralluvionamenti o depositi di materiale di varia natura in alveo, recenti elementi geomorfologici correlati alla divagazione delle acque, repentini restringimenti dell'alveo);
- e) aree soggette, o potenzialmente soggette, a consistenti fenomeni di trasporto solido, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica od in base a modelli matematici;
- f) aree boscate che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;
- g) aree in cui sono presenti vincoli o limitazioni alla trasformazione dell'uso del suolo derivanti dalla normativa.

La fascia NA, per quanto compatibile ed a seguito della convenzione prevista dall'Articolo 3, si applica anche a canali ed opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente.

L'attuazione di misure di mitigazione della pericolosità per i fenomeni previsti dai punti b), c), d) ed e), può pregiudicare il regime

idraulico/ecosistemico/biologico del corso d'acqua. Eventuali interventi dovranno quindi considerare l'interesse pubblico prevalente e presentare un rapporto costi/benefici sostenibile.

2. **Fascia NB:** collocata esternamente alla precedente, può essere assente, non ha ampiezza minima ed è individuata in base a ragioni di protezione del demanio idrico e tutela della pubblica incolumità. Questa fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:
  - a) aree protette o parzialmente protette da interventi di difesa idraulica o/e che, in caso di eventi meteorici eccezionali (indicativamente con tempo di ritorno di 100 anni), sono potenzialmente soggette a fenomeni di erosione fluviale con possibile sviluppo di instabilità;
  - b) aree inondate in caso di eventi meteorici eccezionali (su base morfologica) o inondabili in base a verifiche idrauliche (con tempo di ritorno compreso tra 100 e 200 anni), aventi modesti valori di velocità ed altezza della lama d'acqua definite sulla base dell'allegato 3, della D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645, o che mostrano evidenze di dinamica geomorfologica che fanno presupporre modesti valori di velocità ed altezza della lama d'acqua, tali comunque da non pregiudicare l'incolumità delle persone e/o la funzionalità di edifici e infrastrutture e/o lo svolgimento di attività economiche;
  - c) aree con presenza di emergenze idriche diffuse (non rientranti tra quelle classificabili come fontanili o sorgenti) e zone umide, anche qualora non direttamente connesse al corso d'acqua;
  - d) aree soggette a colate detritiche o soliflusso correlato alla divagazione delle acque in prossimità delle aste fluviali, identificate in base a criteri di dinamica geomorfologica od in base a modelli matematici;
  - e) vincoli o limitazioni alla trasformazione dell'uso del suolo derivanti dalla normativa.




Per i fenomeni previsti ai punti a), b), c), e d) l'attuazione di misure di mitigazione del rischio ai fini di consentire la trasformazione d'uso del suolo, temporanea o permanente, è giudicata sempre compatibile per il regime idraulico/ecosistemico/biologico del corso d'acqua.


### **Articolo 13. Limiti delle fasce di rispetto individuate nell'ambito comunale**

I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base o geometrica, o morfologica od ambientale.


I limiti individuati generalmente su base geometrica sono relativi alla **fascia NA**, quando non diversamente riportati nell'allegato "*Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto*". In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore e della irregolare distribuzione delle opere di difesa e regolazione, oltre che della loro tipologia, la determinazione della misura della fascia di rispetto viene riferita ad elementi

fisici facilmente individuabili in luogo della linea individuata dalla piena ordinaria. Pertanto la misura della fascia di rispetto, effettuata in orizzontale ed ortogonalmente ad ogni tratto del corso d'acqua, presenta la seguente casistica non derogabile:

 <p>Diagramma di un corso d'acqua con sponde variabili o stabili. L'alveo è centrale, con sponde a sinistra e destra. Una fascia di rispetto è indicata da due frecce rosse che partono dalla sommità delle sponde e si estendono orizzontalmente verso l'esterno. Il livello di piena ordinaria è indicato da una linea orizzontale con un punto nero sull'alveo.</p>	<p><b>Caso 1</b> – Corso d'acqua con sponde variabili o stabili: la fascia di rispetto decorre dalla sommità della sponda incisa.</p>
 <p>Diagramma di un corso d'acqua con sponde stabili. A sinistra c'è una scogliera, a destra un muro spondale. L'alveo è centrale. Una fascia di rispetto è indicata da due frecce rosse che partono dalla sommità della scogliera e del muro spondale e si estendono orizzontalmente verso l'esterno. Il livello di piena ordinaria è indicato da una linea orizzontale con un punto nero sull'alveo.</p>	<p><b>Caso 2</b> – Corso d'acqua con sponde stabili (idoneamente consolidate o protette): la fascia di rispetto decorre dalla sommità dei manufatti di consolidamento e/o protezione</p>
 <p>Diagramma di un corso d'acqua con argini in rilevato. L'alveo è centrale, con argini a sinistra e destra. Una fascia di rispetto è indicata da due frecce rosse che partono dal piede esterno degli argini e si estendono orizzontalmente verso l'esterno. Il livello di piena ordinaria è indicato da una linea orizzontale con un punto nero sull'alveo.</p>	<p><b>Caso 3</b> – Corso d'acqua con argini in rilevato: la fascia di rispetto decorre dal piede esterno degli argini e loro accessori. Nel caso siano presenti uno o più ordini di argini golenali, la distanza si intende dal piede esterno dell'argine maestro.</p>



Nel caso in cui la morfologia lungo il corso d'acqua sia caratterizzata dalla presenza di scarpate o versanti con sponde non completamente stabili, la fascia di rispetto si sviluppa comunque sulla base della casistica sopra riportata e come graficamente di seguito esemplificato.



Quando invece le sponde non sono identificabili in quanto parte integrante del versante la fascia di rispetto, come previsto dal punto 5.1 dell'allegato B della D.G.R. 1 agosto 2003, n. VII/13950, decorre dalla linea individuata dalla piena ordinaria, che deve essere puntualmente determinata.

I limiti identificati generalmente su base morfologica sono relativi alla **fascia NB**. Sono riportati nell'allegato "Individuazione del reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto" al quale si deve fare riferimento per la loro individuazione. Gli elementi geomorfologici di riferimento utilizzati per la delimitazione delle fasce sono correlati ad esi-

genze di tutela della pubblica incolumità quali: andamento della superficie topografica per quanto concerne fenomeni rapportati al movimento di fluidi (acqua o colate/trasporto solido), estensione del fenomeno per quanto riguarda instabilità strettamente correlate al corso d'acqua, le superfici boscate strettamente correlate al sostengono delle ripe dei corsi d'acqua.

#### **Articolo 14. Tipologia delle fasce di rispetto derivanti da pianificazione di livello sovracomunale**

Nel territorio del comune di San Giovanni Bianco sono presenti lungo alcuni corsi d'acqua del reticolo principale e minore fasce di rispetto derivanti da atti pianificatori di livello sovracomunale. Si tratta delle fasce A, B e C del Piano Stralcio Fasce Fluviali e delle fasce relative alle aree classificate come Ee ed Eb, secondo i criteri stabiliti dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001.

In particolare le fasce A, B e C sono normate secondo quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 31 del P.A.I., e le aree Ee ed Eb sono normate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del P.A.I. stesso.

##### **Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

Costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle Norme di Attuazione del P.A.I., ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.

##### **Fascia di esondazione (Fascia B)**

Esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento).

##### **Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

Costituita dalla porzione di territorio esterna alla Fascia B, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle Norme di Attuazione del P.A.I..

##### **Aree Ee**

Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio – Aree a pericolosità molto elevata.

##### **Aree Eb**

Esondazioni e dissesti morfologici a carattere torrentizio – Aree a pericolosità elevata.

## **TITOLO V    INTERVENTI, OPERE, ATTI O FATTI VIETATI, REGOLAMENTATI O LIBERI NELL'ALVEO, SULLE SPONDE E NELLE FASCE DI RISPETTO**

### **Capo 1.    Entro l'alveo e sulle sponde**

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro l'alveo, sulle sponde o sugli argini, come definiti all'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 30 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sono liberi, purché non alterino o modificano, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni di esercizio delle opere esistenti.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

### **Articolo 15. Interventi, opere, atti e fatti vietati**

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, entro l'alveo e sulle sponde sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) escavazione di pozzi;
- b) qualsiasi tipo di recinzione, comprese quelle amovibili, queste ultime con esclusione dei casi di manifestazioni temporanee autorizzate (per la sola durata dell'evento e che non siano di pregiudizio per il deflusso di piena);
- c) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- d) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 31. Si intende incluso nel divieto anche lo sommovimento in posto del terreno (aratura, bonifica del terreno, ecc.);
- e) piantumazione di alberi ed arbusti, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all'Articolo 32, e qualsiasi altra coltivazione non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua;
- f) coltivazioni di qualsiasi tipo che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, realizzazione di impianti di depurazione, scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo;
- h) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una pre-

senza continuativa di persone;

- i) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- j) sradicamento o l'abbruciamento di ceppaie lungo le sponde, tranne nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all'Articolo 32;
- k) installazioni, pavimentazioni od interventi atti ad ostacolare i processi di crescita e di attecchimento delle essenze arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di conservare e ricostituire l'ambiente biologico e paesaggistico naturale. Quelle esistenti, a loro deperimento, non potranno essere rinnovate o sostituite. Tali prescrizioni non si applicano a quei corsi d'acqua di origine totalmente artificiale o destinati alla bonifica e/o irrigazione;
- l) formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca o la caccia, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.  
Sono eccettuate dal divieto le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca o della caccia, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere. È comunque vietato l'esercizio della pesca con qualunque mezzo nei periodi di asciutta;
- m) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, o variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti all'Articolo 32;
- n) pascolo, l'abbeveramento (salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti) e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei canali pubblici e loro accessori.

#### **Articolo 16. Interventi vietati/regolamentati: tombinature**

Ai sensi dell'articolo 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore/principale, con esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità o per motivi d'igiene (accertata dalla pubblica autorità).

Le opere di tombinatura nei casi ammessi, possono essere autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, secondo i seguenti indirizzi tecnici minimi inderogabili:

- a) deve essere garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri, salvo il caso di tombinature o coperture di colatori minori (non appartenenti al reticolo minore/principale) per le quali deve essere comunque garantita una se-

zione di deflusso proporzionata all'importanza del colatore e con sezione minima superiore al metro quadrato;

- b) deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 10 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l'analisi progettuale effettuata lo richiede;
- c) deve essere predisposto un programma di mantenimento della sezione di deflusso di progetto ed effettuata almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, la pulizia;
- d) devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco; di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione e sghiaiaimento.

Per quanto riguarda le opere di tombinatura autorizzate, anche in sanatoria o riconosciute ai sensi delle presenti norme, non se ne potrà ordinare la rimozione tranne nei casi di accertato pregiudizio per la pubblica incolumità. Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione delle tombinature esistenti dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti del presente articolo.

#### **Articolo 17. Interventi vietati/regolamentati: opere ed infrastrutture longitudinali**

Le opere ed infrastrutture longitudinali ai corsi d'acqua, diverse dalle opere previste dall'Articolo 32, sono vietate.

#### **Articolo 18. Interventi vietati/regolamentati: costruzione e modifiche d'uso del suolo**

Sono vietati gli interventi di nuova costruzione entro l'alveo e le sponde e relativa proiezione verso l'alto od il basso. Sono altresì vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica che non contemplino misure di riqualificazione dell'ambiente fluviale e riduzione della pericolosità connessa al corso d'acqua o includano interventi previsti dal TITOLO VIII.

Per i manufatti esistenti, quando non di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c)<sup>(21)</sup> del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino un

<sup>21</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 (Definizione degli interventi)

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

.....

umento del carico insediativo, o gli interventi di demolizione senza ricostruzione. Per i manufatti esistenti per i quali è necessario realizzare un miglior inserimento ambientale e/o collocati entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 865/71, ovvero quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia, sono consentiti anche gli interventi previsti dalla lettera d)<sup>(22)</sup> dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Se l'area rientra entro la fascia A, B o C normata dall'articolo 39 delle N.d.A. del P.A.I., prevale la condizione più cautelativa e comunque fatti salvi gli interventi di soprizzo e nuova edificazione a fini agricoli previsti dalle N.d.A. del P.A.I. Nessun intervento di soprizzo o ampliamento è autorizzato entro la fascia di 10 metri.

Nel caso che i manufatti edilizi esistenti siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti al TITOLO VIII, si applica quanto previsto dall'articolo 18bis delle N.d.A. del P.A.I.. In questo caso il Comune, in sede di formazione del P.R.G. o di Piani particolareggiati o degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, individui aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive ed all'edificazione rurale, nelle quali si vincola il trasferimento dei manufatti edilizi esistenti che sono di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante.

Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti dovranno essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari degli edifici esistenti che siano di pregiudizio per la pubblica incolumità o soggetti a rischio rilevante. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio fluviale libere da immobili.

Nel caso che i manufatti edifici esistenti e/o loro accessori e/o pertinenze siano di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante ma siano anche vincolati ai sensi D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico – architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potrà essere applicato quanto previsto dall'articolo 18bis delle N.d.A. del P.A.I.. In quest'ultimo ca-

<sup>22</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 (Definizione degli interventi)

.....  
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica .....

so si dovranno prevedere solo interventi in grado di garantire la tutela, protezione e salvaguardia del bene tutelato, eventualmente ricorrendo a quanto previsto dal TITOLO VIII.

In caso di interventi ai sensi del presente articolo, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

### **Articolo 19. Interventi regolamentati: attraversamenti**

Le opere di attraversamento, anche temporanee, sono autorizzate o concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, purché non comportino, nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua in corrispondenza dell'attraversamento.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, è vietata la realizzazione di attraversamenti con pile in alveo o sulle sponde.

#### **a) Attraversamenti aerei per la viabilità**

Per la progettazione degli attraversamenti si dovrà fare riferimento, indipendentemente dalla luce netta e dall'utilizzo (viabilistico, pedonale, ciclabile, ecc.), alle seguenti norme: D.M. del 2 agosto 1980 e D.M. del 4 maggio 1990 "Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali" e la Circolare del Ministero LL.PP. n. 34233 del 25 febbraio 1991 recante "Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali".

In particolare deve essere sempre garantito un franco minimo tra quota di massima piena di progetto e quota di intradosso del ponte pari a 0,5 volte l'altezza cinetica della corrente, comunque non inferiore a 1,00 m e la quota dell'intradosso non potrà essere inferiore a quella del piano campagna contiguo al corso d'acqua. Oltre a ciò, deve essere sempre comunque garantita una sezione di deflusso netta interna di dimensioni minime di 1,50 x 1,50 metri.

Per la progettazione degli attraversamenti sui colatori minori (non appartenenti al reticolo minore/principale) deve essere unicamente garantita una sezione di deflusso proporzionata all'importanza del colatore, comunque con un minimo pari ad 1 m<sup>2</sup>. Nei casi dei colatori minori si dovranno privilegiare soluzioni che consentano l'attraversamento a raso della viabilità (guadi, selciati, ecc.).

#### **b) Attraversamenti aerei di servizi a rete**

Sono ammessi gli attraversamenti aerei dei servizi a rete a cavo flessibile (elettricità, telefonia, dati, ecc.) purché l'altezza minima dall'alveo del cavo flessibile, sia almeno sei metri.

È vietata la realizzazione di attraversamenti aerei di servizi a rete in condotta rigida (acquedotti, fognature, metanodotti, ecc.). Possono comunque essere realizzati attraversamenti aerei di servizi a rete in

condotta rigida purché questi siano ancorati od annegati entro manufatti esistenti correlati alla viabilità.

È vietata la realizzazione di pali, pali di illuminazione o tralicci per qualunque utilizzo entro l'alveo e sulle sponde. Quelli esistenti, al loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti.

Gli attraversamenti di canali o condotte di trasporto di fluidi a pelo libero sono ammessi solo attraverso sifoni. Per i ponti-canale esistenti, fatto salvo che questi siano tutelati ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati come beni storico – architettonici da strumenti di pianificazione vigenti, non potranno essere rinnovati a loro deperimento.

c) Attraversamenti in subalveo

Sono sempre ammessi gli attraversamenti in subalveo di qualsiasi tipo. Dovrà essere prevista adeguata protezione dell'attraversamento in subalveo in rapporto alla dinamica fluviale e con particolare riguardo all'erosione, garantendo comunque un franco minimo tra superficie dell'alveo e sottoservizio pari ad almeno 0,80 metri.

d) Attraversamenti in alveo

Gli attraversamenti in alveo del corso d'acqua sono ammessi solo nel caso della viabilità (di qualsiasi tipo).

## Articolo 20. Interventi regolamentati: opere di scarico

È vietata la realizzazione di manufatti di scarico in alveo; è però consentita la realizzazione in alveo di quelle opere collaterali finalizzate a rendere compatibile la dinamica idraulica dello scarico con il regime del corso d'acqua (smorzatori, ecc.).

È sempre ammessa la realizzazione dei manufatti di scarico sulle sponde, fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal TITOLO VII riguardo le massime quantità immesse nel corso d'acqua.

Il manufatto di scarico, per essere autorizzato o concesso e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovrà essere previsto in modo tale che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso della corrente. Si dovranno inoltre prevedere idonei accorgimenti tecnici per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescò di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.

Il manufatto di scarico deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante e deve essere collocato superiore alla quota del tirante di piena determinata secondo modalità contenute nel TITOLO XII.

La realizzazione di nuove chiaviche di scolo attraverso gli argini e/o l'annullamento di quelle esistenti, fatto salvo improcrastinabili ed immediate esigenze di natura idraulica, è ammessa ed è soggetta ad autorizzazione o concessione.

## **Articolo 21. Interventi regolamentati: regolazione e/o derivazione delle acque superficiali**

È ammessa con autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione delle opere di derivazione, sia temporanee che permanenti, anche quando finalizzate alla navigazione, e delle opere strettamente connesse al loro esercizio.

Per la realizzazione delle opere di derivazione che si sviluppano trasversalmente e per l'intera sezione del corso d'acqua, si dovranno sempre adottare soluzioni che consentano il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua tra la porzione a monte e la porzione di valle dell'opera di derivazione (scale di rimonta dell'ittiofauna) e deve essere sempre garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) determinato secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o della Regione Lombardia (quando più restrittivi). Tali prescrizioni non si applicano a quei corsi d'acqua artificiale destinati alla bonifica e/o irrigazione.

Sono soggetti ad autorizzazione o concessione anche i lavori, atti o fatti che possano alterare o modificare, anche temporaneamente ed indirettamente, le condizioni delle derivazioni esistenti.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione Comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua regolata e/o derivata;
- b) non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- c) non si siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione od autorizzazione comunale non è soggetta a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza<sup>(23)</sup> (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

## **Articolo 22. Interventi regolamentati: derivazione di acque sotterranee**

È ammessa, con autorizzazione o concessione, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di opere per la derivazione delle acque provenienti dalle sorgenti eventualmente presenti lungo l'alveo.

Le opere di derivazione non dovranno prevedere alcuna riduzione della sezione di deflusso esistente e non devono modificare, anche con le

<sup>23</sup> Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

opere collaterali, la dinamica del corso d'acqua.

Si dovrà prevedere, al fine di garantire la naturalità del corso d'acqua, che lo scarico di troppo pieno sia rilasciato nel corso d'acqua in corrispondenza dell'opera di captazione.

L'efficacia dell'autorizzazione o concessione comunale decorre dal conseguimento dell'assenso, Provinciale o Regionale, di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e si attribuisce medesima durata a quella dell'atto di assenso Provinciale o Regionale, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua derivata;
- b) non siano state modificate le opere relative ai manufatti;
- c) non si siano intervenute alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) permanga in capo al richiedente la titolarità dell'atto previsto dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

La concessione od autorizzazione comunale non è soggetta a canone, in quanto il canone di derivazione ha natura di corrispettivo per l'uso del bene pubblico sotteso e nella sua interezza<sup>(24)</sup> (uso del bene pubblico acqua ed uso del bene pubblico suolo).

Il restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione, anche attraverso demolizione con ricostruzione (senza modifica di forma, materiali e condizioni d'utilizzo) per le opere previste dal presente articolo, sono liberi in considerazione della prevalenza degli interessi pubblici di tali fatti od atti rispetto alle necessità di controllo dal punto di vista idraulico. Permane comunque la necessità di ottenere le ulteriori autorizzazioni edilizio – urbanistiche e/o ambientali.

## **Capo 2. Entro la fascia di rispetto NA**

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto NA, delimitata planimetricamente con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 30 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto NA gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal Capo 1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

<sup>24</sup> Sentenza 20 settembre 1984, n. 19, del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

## Articolo 23. Interventi, opere, atti e fatti vietati

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, nella fascia di rispetto NA sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) escavazione di pozzi;
- b) opere di urbanizzazione secondaria
- c) opere di urbanizzazione primaria, per una fascia di 4 metri dal corso d'acqua ed indipendentemente dal soggetto giuridico attuatore. Riguardo a tale divieto, sono previste le seguenti eccezioni:
  1. Deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 865/71, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia. In caso di deroga, le opere sono ammissibili solo nel caso che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportare restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua
  2. Deroga al divieto è ammessa<sup>(25)</sup>, con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la realizzazione di percorsi ciclopedonali che non alterino i valori naturali esistenti, ne favoriscano la fruizione e che non incidano, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comportare restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.
  3. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è obbligatoria la sottoscrizione della convenzione contemplata dall'Articolo 3, in quanto regolati e/o connessi ad esigenze produttive, in deroga al divieto è consentita con concessione o nulla osta, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la realizzazione di viabilità purché non incida, in modo assoluto e nemmeno con le opere collaterali od accessorie di protezione, sulle modalità di deflusso delle acque, sull'accessibilità al corso d'acqua e comporti restringimenti della sezione di deflusso o riduzione della pendenza del tratto di corso d'acqua.
- d) qualsiasi tipo di recinzione fissa (cioè con fondazioni, assimilabili ai fabbricati) sia essa trasversale o longitudinale all'andamento del corso d'acqua. Sono consentite, con concessione se ne ricorrono le condizioni o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, le recinzioni amovibili, da posizionare ad una distanza non inferiore a 4 metri, destinate alla tutela

<sup>25</sup> La deroga è prevista ai fini di mantenere la compatibilità delle presenti norme con atti di pianificazione sovracomunale adottati dalla Giunta Regionale (esempio PTC di Parchi, ecc.), che consentono e favoriscono la realizzazione di strutture per la fruizione ciclopedonale delle aree in fregio ai corsi d'acqua.

delle aree edificate e relative pertinenze, con clausola di non indenizzabilità (per rimozione e reintegro della recinzione amovibile) in caso d'intervento ai sensi dell'Articolo 31. Non sono soggette a tale restrizione, previa verifica dell'Ente Competente, le recinzioni con funzione di tutela della pubblica incolumità o destinate a delimitare aree che debbano temporaneamente essere escluse dalla libera fruizione per ricerche o studi scientifici. Le siepi di delimitazione delle aree di proprietà sono assimilate a recinzioni fisse. In ogni caso le recinzioni devono sempre consentire il transito lungo le sponde in asciutto (anche durante eventi straordinari) del personale addetto alla sorveglianza idraulica;

- e) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione;
- f) modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei), tranne nei casi previsti dall'Articolo 31. Si intende incluso nel divieto, per una fascia di 5 metri dal corso d'acqua, anche il sommovimento del terreno (bonifica del terreno, ecc.);
- g) coltivazione, per una fascia di 5 metri dal corso d'acqua, di alberi, arbusti o siepi e di qualsiasi altra essenza non arborea od arbustiva che renda difficoltoso l'accesso e/o il transito dei mezzi meccanici per la manutenzione del corso d'acqua. Per le altre piantagioni si osserva una distanza minima pari 4 metri. È comunque ammessa la piantagione di alberi ed arbusti nei casi rientranti nelle opere di regimazione, protezione e difesa di cui all'Articolo 32;
- h) qualsiasi tipo di attività, anche stagionale, che comporti una presenza continuativa di persone;
- i) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- j) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso dei manufatti attinenti gli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti all'Articolo 32;
- k) che possano nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche.

#### **Articolo 24. Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1**

Il presente articolo disciplina, entro la fascia di rispetto NA, tutti gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al Capo 1 secondo le modalità dallo stesso stabilite, o per dare corso ai divieti in esso previsti.

Pertanto, nella fascia di rispetto NA:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione am-

bientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'Articolo 16 (tombinature), dell'Articolo 17 (opere longitudinali), dell'Articolo 19 (attraversamenti) dell'Articolo 20 (scarichi) e dell'Articolo 21 (derivazioni acque superficiali);

- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 22; è estesa anche alla fascia di rispetto NA la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque provenienti da sorgenti eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Articolo 22 (derivazioni acque sotterranee);
- c) sono estesi a questa fascia di rispetto, secondo le medesime modalità stabilite dall'Articolo 18, i divieti che riguardano la nuova costruzione e la ristrutturazione urbanistica. Nel caso di effettuazione di interventi di cui all'articolo 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in luogo dell'autorizzazione è previsto il rilascio di nulla osta di cui all'Articolo 11 o, se ne ricorrono i presupposti, della concessione.

### **Capo 3. Entro la fascia di rispetto NB**

Il presente capo disciplina gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti vietati o regolamentati entro la fascia di rispetto NB, delimitata planimetricamente con i criteri stabiliti dall'Articolo 13.

Sono soggetti alla medesima disciplina anche i lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione (anche senza modifica di forma e condizioni d'utilizzo delle opere), con esclusione dei casi previsti all'Articolo 30 o di specifiche ulteriori esclusioni riportate nel presente Capo.

Sono comunque vietati entro la fascia di rispetto NB le costruzioni, i fabbricati anche interrati e gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti per la cui realizzazione si renda necessario effettuare uno o più degli interventi vietati dal Capo 1.

Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente capo è da considerarsi libero.

### **Articolo 25. Interventi, opere, atti e fatti vietati**

Ad esclusione dei casi previsti al TITOLO VI, nella fascia di rispetto NB sono vietati i seguenti interventi, opere, atti e fatti:

- a) escavazione di pozzi;
- b) cartelli pubblicitari di qualsiasi dimensione. Quelli esistenti, a loro deperimento, non potranno essere rinnovati o sostituiti;
- c) smaltimento di rifiuti di qualsiasi natura e/o esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti. Per le operazioni di recupero

rifiuti, potranno essere mantenute quelle in atto al momento di adozione delle presenti norme, anche a seguito di rinnovo/modifica/estensione delle autorizzazioni in atto;

- d) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una specializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) alterazione dello stato, della forma, delle dimensioni, della resistenza e della convenienza all'uso dei manufatti attinenti gli argini, i loro accessori, le opere di difesa delle sponde e manufatti attinenti, tranne nei casi di intervento sulle opere di regimazione, protezione e difesa previsti all'Articolo 32.

#### **Articolo 26. Interventi, opere, atti o fatti regolamentati in relazione a quanto previsto dal Capo 1**

Il presente articolo disciplina, entro la fascia di rispetto NB, tutti gli interventi, le opere, gli atti ed i fatti necessari per dare giusto compimento a quanto consentito al Capo 1 secondo le modalità dallo stesso stabilite, o per dare corso ai divieti in esso previsti.

Pertanto, nella fascia di rispetto NB:

- a) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto ammissibile ai sensi dell'Articolo 17; sono estesi alla fascia di rispetto NB i divieti riportati al punto b) dello stesso Articolo 17 (opere longitudinali);
- b) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto e consentito ai sensi dell'articolo dell'Articolo 20 (scarichi) e dell'Articolo 21 (derivazioni acque superficiali);
- c) sono ammessi la movimentazione di terra, le modifiche morfologiche anche attraverso riporti, gli interventi di riqualificazione ambientale e la realizzazione delle opere accessorie necessarie per dare giusto compimento a quanto previsto ai sensi dell'Articolo 22; è estesa anche alla fascia di rispetto NB la possibilità di realizzazione opere di derivazione delle acque provenienti da sorgenti eventualmente presenti nella fascia stessa, per le quali si applicano i medesimi criteri stabiliti dallo stesso Articolo 22 (derivazioni acque sotterranee);

#### **Articolo 27. Interventi regolamentati: edificazione e/o trasformazione d'uso del suolo**

Nella fascia di rispetto NB sono ammessi, con nulla osta o concessione se ne ricorrono le condizioni e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, la nuova costruzione e la ri-

strutturazione edilizia, oltre la fascia di 10 metri dal ciglio superiore dell'alveo.

Preventivamente alla progettazione devono essere effettuati, a cura del soggetto attuatore, gli approfondimenti previsti dallo studio redatto ai sensi della L.R. 41/1997 in dotazione al comune al fine di accertare preventivamente la compatibilità della trasformazione d'uso del suolo rispetto alla pericolosità derivante dalla presenza del corso d'acqua. Sulla base di questa documentazione, dovranno essere individuati gli interventi di mitigazione della pericolosità e/o particolari accorgimenti costruttivi al fine di rendere l'edificazione compatibile con la situazione di pericolosità accertata.

Per i manufatti edilizi esistenti, solo nel caso di interventi previsti dall'articolo 3, lettera d)<sup>(26)</sup> del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si devono applicare gli stessi approfondimenti previsti per la nuova costruzione al fine di verificare in dettaglio le effettive condizioni di rischio e, se ne ricorrono i presupposti, deve essere prevista l'adozione di accorgimenti al fine di rendere l'esistente compatibile con la situazione di rischio accertato.

In caso di interventi previsti dal presente articolo, il soggetto attuatore è sempre tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone comunque derivanti dalla presenza del corso d'acqua.

#### **Capo 4. Nelle fasce derivanti da pianificazione di livello sovracomunale**

##### **Articolo 28. Fasce A, B e C del P.A.I.**

Le fasce A, B e C sono normate secondo quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 31 delle N.d.A. P.A.I..

##### **1) Nella Fascia A sono vietate:**

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. I);
- c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue,

<sup>26</sup> D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3 (Definizione degli interventi)

.....

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

.....

nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);

- d. le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

**2) Nella Fascia A sono consentiti:**

- a. i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (materia di competenza esclusiva della Regione Lombardia);
- e. la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- j. l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già

autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

- k. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

### 3) Nella **Fascia B** sono vietati:

- a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parziale capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b. la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

### 4) Nella **Fascia B** sono consentiti, oltre a quanto già indicato al precedente punto 2):

- a. gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b. gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi in-

terventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

- c. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- e. il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del P.A.I., espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

5) Nella **Fascia C** compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regolamentare le attività consentite, i limiti ed i divieti.

## Articolo 29. Aree Ee ed Eb

Le limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico nelle aree Ee ed Eb sono normate secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle N.d.A. P.A.I..

1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:

- √ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- √ gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- √ gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- √ gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- √ i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;

- √ gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- √ le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- √ la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- √ l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- √ l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

2) oltre agli interventi di cui al precedente punto 1), nelle aree Eb, sono consentiti:

- √ gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
- √ gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico –funzionale;
- √ la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;
- √ il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il P.A.I., validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis delle N.d.A. del P.A.I. stesso.

## TITOLO VI INTERVENTI D'URGENZA, DI PROTEZIONE, DIFESA E MIGLIORAMENTO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA

### Articolo 30. Interventi ammissibili in casi particolari

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione scritta al comune, i seguenti atti, fatti od opere che ricadano, anche parzialmente, entro l'alveo, sulle sponde o nelle fasce di rispetto:

1. attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e/o della sicurezza delle opere idrauliche;
2. atti, fatti od opere che il Comune dovesse ordinare al fine di migliorare od adeguare le opere autorizzate od in corso di riconoscimento o sanatoria, ad esclusione degli interventi assimilabili a nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica;
3. interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche, ecc.) e delle eventuali strutture rese pericolanti a seguito o durante eventi di piena che per la loro collocazione possano, in caso di cedimento, costituire minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico. Si applicano comunque i divieti previsti punto b) dall'Articolo 17.

Gli interventi effettuati ai sensi del presente articolo sono in deroga alle procedure autorizzative di competenza comunale considerato la finalità di tutela della pubblica incolumità e l'indifferibilità degli stessi, ferma restando comunque l'obbligatoria trasmissione al comune dei dettagli tecnico/progettuali di quanto attuato; il Comune si riserva la possibilità di imporre successivi interventi correttivi.

### Articolo 31. Interventi di rimozione di materiali e taglio della vegetazione

L'attività estrattiva entro le aree del demanio fluviale e lacuale è vietata ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 14/1998; tale divieto viene esteso a tutti i corsi d'acqua e relative sponde, oltre che a tutte le fasce di rispetto, indipendentemente dalla condizione giuridica dei terreni.

Il divieto non si applica agli interventi di rimozione di materiali presenti in alveo e/o nelle fasce di rispetto, sia essi sciolti o litoidi, quando finalizzati al miglioramento dell'officiosità idraulica del corso d'acqua o sua rinaturalizzazione, intendendosi con ciò anche l'incremento della potenzialità socio – ricreativa dell'ambiente fluviale.

Nel casi ammessi, previa autorizzazione o concessione e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, per la rimozione dei materiali presenti in alveo e nelle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998) per tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico principale o minore.

L'asportazione di materiali è quindi consentita nei seguenti casi:

- a) conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- b) mantenimento della officiosità dei mandracchi di accesso ai porti fluviali e relativi imbocchi;
- c) mantenimento dell'officiosità dei canali di scarico e del volume utile di ritenzione previsto dal progetto dei bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, ferme restando le disposizioni di cui alla L. 319/1976 e sue modificazioni e al D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- e) interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- f) asportazioni manuale di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (opere di competenza esclusiva della Regione Lombardia);;
- g) rimozione di materiali in corrispondenza dell'invito dei canali di derivazione come previsto dall'articolo 97, punto H) del R.D. 524/1904.

Nell'atto di assenso dovranno essere indicate le modalità per l'eventuale deposito temporaneo in loco dei materiali movimentati, se richiesto dal progetto, al fine di limitare il pericolo in caso di evento di piena.

L'asportazione di materiale dall'alveo è di esclusiva competenza regionale.

Il taglio del bosco è soggetto all'autorizzazione della Comunità Montana. Il taglio del bosco sulle ripe ed in alveo, nei casi in cui non è di pregiudizio riguardo all'officiosità idraulica del corso d'acqua (nel qual caso si applica quanto previsto dall'Articolo 32), è consentito esclusivamente nei casi di locale presenza di buoni popolamenti delle specie autoctone, presenze di fitopatie e/o attacchi parassitari, individui o polioni in soprannumero, previo ottenimento nulla osta o concessione e salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni dell'Ente Competente che può anche prescrivere interventi finalizzati alla rinnovazione naturale ed al miglioramento della fertilità del suolo, nonché prevedere la piantagione di un congruo numero di piantine forestali della/e specie opportuna/e.

È sempre ammesso, con semplice nulla osta e fatto salvo la corrispondenza di eventuali canoni previsti dalla normativa vigente, ogni intervento atto a contenere o ridurre il contingente di specie invadente nei boschi (sono considerate "specie invadenti" le piante non autoctone, vigorose, altamente concorrenziali rispetto agli analoghi autoctoni e quindi capaci di ostacolare o impedire lo sviluppo di questi ultimi).

L'asportazione di tronchi, alberi od arbusti morti, anche trasportati dalla corrente, e/o di rifiuti non è soggetto ad alcun provvedimento autorizzativo.

## Articolo 32. Opere di protezione e difesa

Le opere di protezione e difesa, previa autorizzazione o concessione o nulla osta e fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente, dovranno essere realizzate solo quando effettivamente necessarie e, comunque, non potranno:

- ☑ ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ☑ ridurre la sezione di deflusso esistente;
- ☑ avere quota inferiore al piano campagna contiguo al corso d'acqua;
- ☑ deviare la corrente verso la sponda opposta;
- ☑ prevedere l'impermeabilizzazione dell'alveo (solo per i corsi d'acqua afferenti al Reticolo idrico principale e Minore ed escluse le utilizzazioni disciplinate dalla convenzione prevista dall'Articolo 3 nel qual caso anche in deroga a quanto previsto dal TITOLO VIII).

Rientrano tra le opere di protezione e difesa anche la semplice asportazione o taglio di vegetazione (arbustiva, arborea ed erbacea) che sia di pregiudizio per l'officiosità idraulica del corso d'acqua.

In ogni caso la realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà garantire la possibilità di accesso all'alveo con mezzi meccanici per le operazioni di manutenzione eventualmente necessarie e consentire, comunque, le attività di polizia idraulica di sorveglianza in asciutto.

La realizzazione di muri spondali verticali o difese radenti aventi elevata pendenza (maggiore di 45°) è vietata ad esclusione dei casi di tutela della pubblica incolumità. Ulteriore deroga a tale divieto è ammessa esclusivamente entro il centro edificato delimitato ai sensi dell'articolo 18 della Legge 865/71, ovvero in quelle aree che, all'atto di adozione delle presenti norme, siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree di frangia.

La realizzazione delle opere di protezione e difesa dovrà coniugare la necessità di tutela della pubblica incolumità e protezione delle colture agricole, abitati o manufatti (anche se previsti in un progetto preliminare, il quale deve essere però approvato) con l'ecosistema fluviale. Dovrà essere inoltre coerente con la tendenza evolutiva dell'alveo, assicurando comunque l'esclusione e la rimozione di forme di canalizzazione che comportino la chiusura dei rami secondari e delle lanche, garantendo il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento delle zone golenali o di esondazione con funzioni di espansione della piena, nonché con rimozione degli ostacoli strutturali al deflusso delle piene, e nel rispetto dei disposti di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 37.

Pertanto gli interventi di protezione e difesa devono utilizzare esclusivamente le tecniche di ingegneria naturalistica previste dalla D.G.R. 29 febbraio 2000, n. VI/48740, dalla D.G.R. 19 dicembre 1995, n. VI/6586, e dalla D.G.R. 7 aprile 1994, n. V/50989. Deroga a ciò, ai fini della realizzazione delle opere con modalità e materiali tradizionali, è consentita esclusivamente per motivi di urgenza connessi alla difesa di insediamenti civili, industriali ed infrastrutturali di interesse pubblico.

## TITOLO VII SCARICHI

### Articolo 33. Criterio generale

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati dalla Provincia, ai sensi del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riguardo la qualità delle acque scaricate in corso d'acqua superficiale.

Al Comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore e di compatibilità del manufatto di scarico. Fermo restando l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla presenti norme e con le limitazioni previste dal presente titolo, gli scarichi sono sempre ammessi<sup>(27)</sup>.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, in quanto unico soggetto al corrente delle effettive caratteristiche tecniche dello stesso. Ove più entità utilizzino lo stesso manufatto di scarico, deve essere costituito<sup>(28)</sup> un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività/fondi dei consorziati. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, in analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 45 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'autorizzazione. L'efficacia dell'autorizzazione comunale decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e si attribuisce medesima durata a quella del provvedimento del citato articolo 45, oltre che dall'essere tacitamente rinnovabile, fatto salvo:

- a) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
- b) non siano state modificate le opere relative al manufatto di scarico;
- c) non si siano create alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
- d) sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della concessione secondo i canoni che saranno allora vigenti;
- e) permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a seguito di rinnovo di quest'ultima.

### Articolo 34. Divieto di scarichi sul suolo entro aree disciplinate dal Capo 1 e dal Capo 2

Ai fini di preservare la qualità dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento o acque oggetto di trattamento appropriato entro aree disciplinate dal Capo 1 e dal Capo 2.

Non si configura come scarico sul suolo o negli strati superficiali del

<sup>27</sup> Ciò anche in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1043 del Codice Civile

<sup>28</sup> Come stabilito dall'articolo 66 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. Il consorzio è costituito ai sensi dell'articolo 1100 e seguenti del Codice Civile.

sottosuolo, lo smaltimento di acque in corso d'acqua riportato nell'elenco di cui all'Articolo 1, ancorché con portata naturale nulla per oltre 120 giorni, ovvero in un corpo idrico non significativo. In questo caso l'atto autorizzativo tiene conto del periodo di portata nulla e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la stabilità del corpo recettore in caso di eventi meteorici eccezionali.

### **Articolo 35. Controllo delle autorizzazioni**

Fatto salvo quanto previsto dal Capo III del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate, il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo quantitativo delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

### **Articolo 36. Scarichi non soggetti ad autorizzazione**

Non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, ma a semplice comunicazione scritta al Comune (anche integrata entro la richiesta del Permesso a costruire o altro atto assimilabile), gli scarichi provvisori, della durata non superiore a novanta giorni e correlati a:

- a) smaltimento di acque per l'aggettamento di scavi connessi ad interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione e nuova costruzione, purché tali scavi non siano eseguiti con tecniche che comportino una compromissione della qualità delle acque (trivellazioni con fanghi/consolidanti, infilaggi con resine, ecc..) e che lo smaltimento sia sospeso durante eventi di crisi idraulica del corpo ricettore;
- b) smaltimento di acque durante eventi meteorici intensi ed in conseguenza di allagamenti, straripamenti od esondazione;
- c) convogliamento ad un corso d'acqua di sorgenti, risorgive, o comunque di acque di falda senza che siano state oggetto di utilizzo, anche indiretto, in processi produttivi/agricoli/residenziali. In questo caso non si applica il vincolo temporale stabilito al comma uno;

A tali scarichi non si applicano i canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

Non è inoltre soggetto ad autorizzazione comunale<sup>(29)</sup> lo scarico di acque meteoriche provenienti da lotto di dimensioni complessive non su-

<sup>29</sup> Tale esclusione è basata sulla simulazione di quanto riportato all'Articolo 39 in applicazione di quanto riportato al punto 8, nella sezione "Revisione ed integrazione dei criteri di pianificazione delle fognature" del documento "Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche Lombarde" del Piano Regionale Risanamento Acque. Infatti, fino a circa 2000 m<sup>2</sup> di superficie scolante, considerata la dimensione media dei bacini idrografici del reticolo minore e le aree potenzialmente edificabili, la quantità d'acqua recapitata è sempre minore al valore soglia stabilito dalla documentazione citata.

periori a 2000 m<sup>2</sup> e superficie scolante (impermeabile) interna al lotto inferiore a 300 m<sup>2</sup>, salvo comunque l'osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 11 maggio 1999 e dalla L.R. 62/1985, dalle norme urbanistico – edilizie ed ambientali. In luogo dell'autorizzazione, al fine dell'applicazione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia, è obbligatoria una comunicazione scritta al Comune nella quale siano indicati i dati del titolare dello scarico, lo schema del sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che del manufatto di scarico e le portate stimate secondo la metodologia riportata al punto c) dell'Articolo 38. Quest'ultima comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di variazioni delle superfici scolanti o titolare dello scarico.

### **Articolo 37. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi**

Per gli insediamenti, edifici od installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico con condizioni di esercizio diverse da quelle preesistenti, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Deve essere effettuata una comunicazione scritta al Comune anche nel caso di modifica del titolare dell'autorizzazione allo scarico, anche al fine di adeguare i provvedimenti per la riscossione dei canoni stabiliti dalla Regione Lombardia.

### **Articolo 38. Calcolo portate convogliate allo scarico**

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 36, all'istanza di autorizzazione o concessione allo scarico, deve essere allegata la determinazione della quantità complessiva di acqua smaltita attraverso la seguente metodologia:

- a) per gli agglomerati urbani od industriali, quando non siano disponibili dati dimensionali degli impianti di trattamento delle acque reflue, le portate smaltite dal manufatto di scarico dovranno essere pari a 350 litri/giorno<sup>(30)</sup> per Abitante Equivalente (desumibile dal dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue). Per la determinazione degli abitanti equivalenti di attività industriali, si dovrà fare riferimento alla tabella seguente (I.R.S.A.- C.N.R., 1991) che riporta i valori dei coefficienti di conversione [Addetto od avventore potenziale (per gli edifici aperti al pubblico)] → [Abitante Equivalente]:

ATTIVITA	COEFF.	ATTIVITA	COEFF.
Industrie estrattive	30	Industria casearia	57
Industrie di macellazione della carne	64	Industrie tessili	17
Industria di conservazione e trasformazione della frutta	155	Industrie del legno e dei suoi prodotti (escluse quelle con lavorazioni a secco)	16
Industria grassi vegetali ed animali	230	Industrie alimentari di base	84

<sup>30</sup> Il valore riportato è stato posto uguale a quello del consumo medio pro capite di acqua potabile presente nel "Rapporto dello stato dell'ambiente della Lombardia" ipotizzando che le eventuali perdite siano compensate dalla frazione di acque meteoriche conferite nei sistemi fognari.

Fabbriche e laboratori artigiani	0,5	Ditte ed uffici commerciali	0,3
Ristoranti/trattorie	0,3	Bar, circoli, clubs	0,15
Cinema, stadi e teatri	0,03	Scuole	0,1

Nel caso di attività non contemplate nella sopra riportata tabella, si dovrà procedere per analogia;

- b) per gli insediamenti isolati si dovrà determinare l'effettivo carico insediativo (Abitanti Equivalenti) e calcolare poi le portate impiegando il dato 350 litri/giorno per Abitante Equivalente;
- c) fatti salvi i casi di esclusione previsti dall'Articolo 36, per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dovrà essere determinata la quantità di acqua da collettare nel corso d'acqua in base ai parametri di possibilità climatica riportati all'Articolo 73, impiegando il tempo di ritorno di 20 anni e con i seguenti coefficienti di deflusso: 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate od assimilabili (in analogia a quanto stabilito dall'articolo 20 della L.R. 27 maggio 1985, n. 62).

La durata dell'evento meteorico da considerare, fatto salvo una dettagliata verifica progettuale del sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche al fine di determinare compiutamente il tempo di corrivazione del sistema, deve essere posto pari a 15 minuti.

La quantità di acqua convogliata allo scarico, in relazione alle struttura della rete, è quindi data dalla somma di quanto determinato ai punti a), b) e c) del presente articolo.

### **Articolo 39. Verifica di compatibilità idraulica dello scarico con il corso d'acqua**

Ad esclusione dei casi riportati in Articolo 36, all'istanza di autorizzazione o concessione allo scarico deve essere allegata la verifica di compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del corso d'acqua.

Inoltre, nel caso che la portata addotta attraverso il manufatto di scarico, determinata con le procedure stabilite dall'Articolo 38, sia superiore al dieci percento<sup>(31)</sup> della portata del corso d'acqua in caso di piena (determinata per una piena con tempo di ritorno di 20 anni) o la portata a regime come determinata all'Articolo 76 nei casi in cui questa possibilità è ammessa, deve anche essere verificata l'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta. Tale verifica è sempre e comunque obbligatoria per i corsi d'acqua con diagnosticata o presunta insufficienza idraulica e per gli scarichi previsti a monte di tratti tombinati. In casi particolari può essere comunque richiesta, da parte del Responsabile del procedimento, la verifica di compatibilità.

- a) La compatibilità del manufatto di scarico con il regime idraulico del

<sup>31</sup> Tale esclusione è riportata al punto 8, nella sezione "Revisione ed integrazione dei criteri di pianificazione delle fognature" del documento "Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche Lombarde" del Piano Regionale Risanamento Acque.

corso d'acqua deve identificare la quota dove collocare la base del manufatto; rappresenta la quota del tirante di piena, determinata in corrispondenza del manufatto e con tempo di ritorno di 100 anni, incrementata di +30 centimetri. Nel caso vi sia una forte escursione tra il livello della piena di riferimento e l'alveo di piena ordinaria, sia per evitare la formazione di fenomeni di erosione correlati alla azione delle acque di scarico sia per contenere la necessità di manufatti di dissipazione, è ammessa la realizzazione di un'unica bocca di scarico con due aperture; un'apertura, ubicata alla medesima quota del tirante di piena ordinaria, sarà funzionante quando il corso d'acqua presenta portate ordinarie ed una, a quota maggiore e rispondente ai criteri precedentemente riportati, funzionante in caso di eventi eccezionali;

- b) La verifica dell'idoneità del corso d'acqua a ricevere la quantità di acqua addotta attraverso il manufatto di scarico, nei casi in cui è richiesta, determina la quantità massima di acqua che può essere accettata dal corso d'acqua senza creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

Per tale verifica si dovrà considerare un tratto di corso d'acqua di almeno 100 metri a valle dal punto di immissione e verificare che la portata di piena, con  $T_r=100$  anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità massima nominale degli scarichi<sup>(32)</sup> presenti nei 100 metri a monte, possa transitare attraverso punti singolari eventualmente presenti (ponti, restringimenti puntiformi dell'alveo, ecc.), senza esondare o creare pregiudizio per la pubblica incolumità.

Nel caso siano diagnosticati elementi che possono provocare esondazioni o creare pregiudizio per la pubblica incolumità, si dovranno prevedere vasche di laminazione idoneamente dimensionate o sistemi alternativi/integrativi di smaltimento delle acque.

Nel caso che lo scarico avvenga in corsi d'acqua con diagnosticata o presunta insufficienza idraulica o a monte di tratti tombinati, fatto salvo che le verifiche idrauliche previste ai commi precedenti non impongano parametri più restrittivi, il dimensionamento delle vasche di laminazione si dovrà basare su un rilascio massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile<sup>(33)</sup>.

Nel caso che le verifiche evidenzino una insufficienza del corso d'acqua anche senza incremento della portata della piena di riferimento con le quantità scaricate, si ammette comunque lo scarico ma questo dovrà prevedere un rilascio massimo di 10 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile<sup>(33)</sup>. Il soggetto richiedente dovrà però evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il

<sup>32</sup> Numero degli scarichi e quantità di acqua nominalmente proveniente dagli stessi sono dati che devono essere obbligatoriamente resi disponibili dal Comune, quando in suo possesso. In caso di non disponibilità di questi dati da parte del Comune, fatto salvo che l'osservazione in loco non evidenzi altrimenti, si assume che non vi sia alcuno scarico nei 100 metri a monte del punto di immissione.

<sup>33</sup> Il quantitativo è giudicato idoneo perché, in caso di eventi meteorici intensi, garantisce un deflusso inferiore a quello che naturalmente si avrebbe dall'uso del suolo e della morfologia della zona, soprattutto nei primi minuti dell'evento meteorico che presentano l'intensità più elevata.

transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Articolo 19 o dall'Articolo 21 delle N.d.A. del P.A.I. o di eventuali altri interventi correttivi.

Se ai fini della determinazione della quantità di acqua scaricata è preponderante quella derivante dal punto a) dell'Articolo 38, considerato l'elevato interesse pubblico coinvolto, non si applicano le restrizioni riguardo al contributo per ettaro di superficie scolante impermeabile drenata. Si dovranno però effettuare le verifiche idrauliche basate sulla portata di piena, con  $Tr=100$  anni ed incrementata dalla quantità di acqua proveniente dal manufatto di scarico oltre che dalla quantità nominale degli scarichi<sup>(32)</sup> presenti nei 100 metri a monte, estese per 200 metri a valle (o massimo sviluppo del corso d'acqua, quando minore). Nel caso che le verifiche evidenzino una insufficienza del corso d'acqua, si ammette comunque lo scarico; il soggetto richiedente dovrà però evidenziare quali sono gli elementi che rendono deficitario il transito della piena di riferimento per consentire al Comune l'attivazione delle procedure previste dall'Articolo 21 e dall'Articolo 19 delle N.d.A. del P.A.I..

Le procedure del comma precedente si applicano anche agli scaricatori di troppo pieno di sistemi fognari di acque bianche, nere o miste, quando questi sono ammessi dal Piano Regionale di Risana-mento delle Acque.

## **TITOLO VIII DIVERSIONE, APERTURA E CHIUSURA DEI CORSI D'ACQUA**

La diversione, l'apertura o la chiusura di un corso d'acqua, concessa od autorizzata, produce un formale e sostanziale automatico adeguamento sull'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica di cui al TITOLO IV, mentre non produce alcuna modifica alle presenti norme. Quanto regolamentato dal presente titolo è soggetto alle misure preventive di pubblicità previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Articolo 40. Casi di divieto di diversione e chiusura**

I corsi d'acqua vincolati ai sensi D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o comunque individuati ad elevata valenza biologico – naturalistica ed ambientale da strumenti di pianificazione vigenti o dalle presenti norme, non possono essere oggetto di diversione o chiusura anche se trattasi di corsi d'acqua in servitù d'acquedotto, canali a cielo aperto per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o sui canali a cielo aperto di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente.

In caso di divieto di chiusura o diversione, il corso d'acqua deve comunque essere sempre mantenuto in efficienza anche a seguito dell'eventuale sottoscrizione della convenzione prevista dall'Articolo 3. Non ne può comunque essere previsto l'abbandono.

### **Articolo 41. Criteri generali per la diversione dei corsi d'acqua**

La diversione dei corsi d'acqua di seguito disciplinata, è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) deve essere dimostrato che la diversione non è di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili ed indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente;
- b) deve essere dimostrato che sia economicamente sostenibile per il soggetto richiedente;
- c) non deve interessare tratti di corso d'acqua meritevoli di conservazione e protezione come evidenziato al precedente Articolo 40;
- d) non deve essere di pregiudizio per la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze nei tratti a monte ed a valle;

La diversione verso altri bacini idrografici non è ammessa. Deroghe a ciò sono esclusivamente consentite per opere previste dall'Autorità Pubblica ed essere finalizzate ad esigenze di tutela della pubblica incolumità. Nel caso di diversione verso altri bacini idrografici si applica comunque quanto previsto dai punti a), c) e d) del presente articolo e quanto previsto dall'Articolo 42, dall'Articolo 43 e dall'Articolo 44.

#### **Articolo 42. Diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale**

La diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale è soggetta a concessione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 41 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) il demanio fluviale di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella del demanio fluviale da dismettere. In caso che il demanio fluviale di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto al demanio fluviale da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;
- c) il demanio fluviale di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto al demanio fluviale da dismettere; sono pertanto vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo divertito non può avvenire prima della sua sdemanializzazione e del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime;
- e) il soggetto richiedente deve provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale presso UTE con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dall'emissione del decreto di sdemanializzazione dell'alveo divertito;
- f) il nuovo sedime del corso d'acqua, anche ai sensi Legge 5 gennaio

1994, n. 37, diviene demanio fluviale.

La concessione, in considerazione di quanto previsto al punto b) del presente articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a), è gratuita.

#### **Articolo 43. Deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni non appartenenti al demanio fluviale**

La deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche e sottoposti a regime patrimoniale è soggetta ad autorizzazione. È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 41 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia dettata da esigenze di tutela della pubblica incolumità e/o esigenze igienico – sanitarie e/o ottimizzazione dell'uso della risorsa suolo e/o ottimizzazione degli interventi di conservazione del patrimonio edificato e/o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- b) il sedime dell'alveo di nuova formazione deve presentare superficie pari o superiore a quella occupata dal tratto di corso d'acqua da dismettere. In caso che l'alveo di nuova formazione abbia superficie maggiore rispetto all'alveo da dismettere, il soggetto attuatore non può accampare indennizzi di sorta;
- c) il sedime dell'alveo di nuova formazione, anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica, deve presentare maggiore capacità di invaso e maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali rispetto all'alveo da dismettere; sono vietati gli interventi di rettificazione;
- d) la chiusura dell'alveo deviato non può avvenire prima del completamento delle opere previste per la realizzazione del nuovo sedime.

L'autorizzazione, in considerazione di quanto previsto al punto b) del presente articolo e dei prevalenti interessi pubblici evidenziati al punto a) ed al punto c), è gratuita.

#### **Articolo 44. Deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni soggetti a servitù d'acquedotto**

La deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni in servitù d'acquedotto è soggetta ad autorizzazione ed all'accordo con il titolare della servitù d'acquedotto (fondo dominante). È consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'Articolo 41 ed è soggetta alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) sia inconfutabilmente dimostrata l'esistenza della servitù d'acquedotto ai sensi dell'articolo 1033 del Codice Civile mediante atti notarili idonei, od attraverso documenti storici assimilabili e di comprovata veridicità;
- b) fatto salvo che il soggetto richiedente sia il titolare del fondo dominante o siano presenti pattuizioni con lo stesso, il richiedente deve tenere indenne il titolare del fondo dominante da eventuali ulteriori indennizzi previsti dall'articolo 1038 del Codice Civile a favore dei

fondi serventi o da canoni e sovracanoni che la diversione dovesse comportare.

Considerato anche solo il regime giuridico dei terreni, l'autorizzazione ha carattere gratuito.

#### **Articolo 45. Apertura di fontanili o di corsi d'acqua**

La formazione di fontanili e dei tratti di raccordo con i corsi d'acqua esistenti, di corsi d'acqua in servitù d'acquedotto, di canali a cielo aperto per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifici, o di canali a cielo aperto di derivazione di acque superficiali per qualsiasi altro utilizzo previsto dalla normativa vigente, è ammessa con autorizzazione o concessione e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di fontanili od opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti periferuviali.

Si ricorda che l'apertura del fontanile e delle derivazioni è soggetta anche al regime del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### **Articolo 46. Chiusura dei corsi d'acqua**

È vietata la chiusura di corsi d'acqua con funzionalità idraulica ubicati sia su terreni appartenenti al demanio fluviale sia su aree di proprietà privata.

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o modifiche del loro regime (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) divenissero privi di funzionalità idraulica, la chiusura è consentita solo a seguito di pronuncia dell'Autorità competente. In caso di sedime appartenente al demanio fluviale, la chiusura può essere effettuata, inoltre, solo a seguito di apposito atto concessorio e di pronuncia di sdemanializzazione.

La chiusura dei corsi d'acqua ubicati su terreni in servitù d'acquedotto è subordinata ad autorizzazione (a titolo gratuito). È ammissibile solo a seguito di decadenza del vincolo di servitù e nel caso in cui tali corsi d'acqua siano venuti meno alla loro funzione idraulica (non necessariamente derivante dai motivi originari di creazione della servitù d'acquedotto ma anche da atti o fatti successivi, come ad esempio la presenza di scarichi autorizzati lungo il suo corso, ecc..).

Nel caso di chiusura di corsi d'acqua collocati su terreni in servitù d'acquedotto, l'uso del suolo ritorna in pieno godimento dei proprietari finitimi al corso d'acqua ed il nuovo confine di proprietà è ubicato nella mezzeria dell'alveo. I proprietari finitimi al corso d'acqua sono tenuti preventivamente a dimostrare quanto riportato al punto a) dell'Articolo 44, ed a provvedere all'aggiornamento della planimetria catastale con la sopravvenuta situazione entro sei mesi dalla chiusura del corso

d'acqua.

Si ricorda che la chiusura di corsi d'acqua può essere soggetta anche al regime del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

## TITOLO IX SDEMANIALIZZAZIONE

### Articolo 47. Ammissibilità e verifiche

Al fine di procedere all'istanza di sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio fluviale, si deve verificare preliminarmente:

- a) che le aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua siano effettivamente sottoposte al regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile<sup>(34)</sup> come conseguenza della loro appartenenza al demanio fluviale ai sensi dell'articolo 822 del Codice Civile;
- b) che non siano aree del demanio fluviale di "nuova formazione", intendendosi con ciò quelle aree invase dalle acque di piena ordinaria successivamente (cioè assoggettate al regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile) successivamente all'entrata in vigore della Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- c) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano tali per modifiche del regime del corso d'acqua (regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica) non autorizzate. In caso di modifiche non autorizzate del regime del corso d'acqua, è consentita la sdemanializzazione solo a seguito di eventuale esito positivo della procedura di sanatoria o di riconoscimento;
- d) che le aree potenzialmente sdemanializzabili siano poste a quota superiore a quella di piena ordinaria del fiume (non considerando i contributi dati dall'eventuale regolazione del corso d'acqua);
- e) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano ritenute dal Comune necessarie per:
  - 1) il mantenimento del buon regime idraulico del corso d'acqua;
  - 2) la manutenzione del corso d'acqua;
  - 3) la conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali del corso d'acqua e delle relative pertinenze;
- f) che le aree potenzialmente sdemanializzabili non siano oggetto di usi civici od altri elementi di pubblico e/o generale interesse.

La pronuncia finale di sdemanializzazione è di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria nel caso che le aree abbiano raggiunto/superato la quota di piena ordinaria da almeno un ventennio, senza che l'Amministrazione Finanziaria abbia provveduto a riconoscere il diritto di accessione del proprietario rivierasco.

L'Ente Competente deve attestare la sussistenza di quanto riportato

<sup>34</sup> Tale verifica è necessaria in quanto alla partita catastale "particelle esenti da estimo" possono essere iscritte anche aree soggette a servitù d'acquedotto. La servitù d'acquedotto deve essere comprovata da atti notarili, od equivalenti, prodotti dal soggetto gestore o dai proprietari finitimi del corso d'acqua.

nel presente articolo e trasmettere le risultanze di questo accertamento all'Agenzia del Demanio, la quale provvede ad emettere il decreto di sdemanializzazione.

Con il decreto di sdemanializzazione, l'area entra a far parte del patrimonio disponibile dello Stato e pertanto, nei modi stabiliti dalla legge, si può anche provvedere alla cessione della stessa.

#### **Articolo 48. Sdemanializzazione tacita**

In ogni caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio fluviale a decorrere dalla data di validità della Legge 5 gennaio 1994, n. 37.

Parziale esclusione a ciò è prevista dall'articolo 941 del Codice Civile e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 47, punti a), d), e) ed f) (depositi incrementativi del fondo confinante all'alveo, indenni da soluzioni di continuità). Tale parziale esclusione non è applicabile nel caso di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati.

Per i terreni che, all'entrata in vigore Legge 5 gennaio 1994, n. 37, avessero raggiunto/superato la quota di piena ordinaria e si fossero consolidati e fermo restando le condizioni di cui all'Articolo 47, punti a), e) ed f), può essere richiesta la sdemanializzazione tacita nei casi stabiliti dagli articoli 941, 942 e 946 del Codice Civile secondo la loro versione pregressa, con esclusione però del caso in cui le acque abbandonino i terreni come conseguenza di regolazione del corso d'acqua, bonifiche od altri fatti indotti dall'attività antropica, anche se autorizzati<sup>(35)</sup>.

### **TITOLO X RILASCIO DI CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NULLA OSTA: DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE**

Il presente titolo disciplina le modalità per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta da parte del Comune per progetti presentati da soggetti pubblici o privati, anche per quanto previsto dall'Articolo 65.

Relativamente al rilascio di concessioni, autorizzazioni o nulla osta di natura idraulica lungo corsi d'acqua non facenti parte del reticolo minore, si dovrà verificare presso tali enti le modalità di rilascio e la documentazione da produrre.

La concessione, l'autorizzazione od il nulla osta di natura idraulica, considerati i prevalenti motivi di interesse generale e di tutela della pubblica incolumità, devono essere preventivi o contemporanei rispetto alle autorizzazioni di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

I dimensionamenti esplicitamente previsti con la concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, al fine del mantenimento o miglioramento dell'efficienza idraulica dell'opera e della tutela della pubblica incolumità, prevalgono su altre esigenze di natura urbanistica – edilizia ed ambientale. La concessione, autorizzazione o nulla osta di

<sup>35</sup> Si veda la sentenza della Corte Suprema di Cassazione del 10 gennaio 1997, n. 300.

natura idraulica non può comunque derogare ai limiti stabiliti dalla normativa di natura urbanistica – edilizia ed ambientale.

Nel caso vi siano opere, atti o fatti per i quali sia previsto il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta di natura idraulica ma non esplicitamente ricadenti nei casi contemplati dall'Articolo 50 all'Articolo 60, il Responsabile del procedimento dovrà essere interpellato preventivamente alla presentazione dell'istanza e quest'ultimo, per analogia, individuerà la procedura autorizzativa idonea prevedendo, se il caso, una riduzione od un incremento degli elementi documentali da produrre.

#### **Articolo 49. Rilascio di autorizzazioni o nulla osta per il reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale**

Per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla osta di natura idraulica nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine:

- a) il richiedente dovrà presentare ai comuni interessati la medesima istanza, nei casi e con i contenuti ed elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente di cui all'Articolo 68;
- b) entro i termini stabiliti dalla convenzione, dovrà essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

La medesima procedura dovrà essere adottata anche nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola delle sponde del corso d'acqua. Nel caso di assenza della convenzione (tranne nei casi esplicitamente previsti dall'Articolo 68), il richiedente è tenuto a presentare medesima istanza ai due comuni con i contenuti previsti dal presente titolo solo nel caso di opere di attraversamento.

#### **Articolo 50. Occupazione occasionale o per particolari iniziative**

Nei casi di occupazioni di aree del demanio fluviale, di alvei o sponde indipendentemente dalle condizioni giuridiche dei terreni e delle fasce di rispetto, è previsto il rilascio di nulla osta o concessione a titolo gratuito; i casi previsti sono:

- 1) occupazione di aree del demanio fluviale ai fini della riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze al fine della realizzazione di riserve naturali, parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale di cui all'articolo 41 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ed articolo 5 e 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37);
- 2) occupazione di area de demanio fluviale per interventi di ripristino e recupero ambientale comportanti rimboschimento ed effettuati da enti pubblici;
- 3) realizzazione di manifestazioni destinate a promuovere la conoscenza e la fruizione dell'ambiente fluviale, aventi durata non superiore a 30 giorni;
- 4) qualsiasi altra manifestazione, della durata non superiore a 30 gior-

ni, che non coinvolga aree del demanio fluviale;

- 5) necessità correlate a ricerche o studi scientifici, della durata non superiore a 360 giorni.

L'assenso è rilasciato a condizione che non siano realizzate opere, o compiuti atti o fatti che possano essere di pregiudizio al deflusso della acque in caso di piena. Nei casi di cui ai punti 3), 4) e 5), la concessione od il nulla osta non possono essere rinnovati per un periodo temporale contiguo.

Il Comune è tenuto ad accertare, nei casi di cui ai punti 3), 4) e 5), che al termine del periodo di validità dell'atto di assenso siano rimosse tutte le eventuali strutture temporanee poste in opera, siano rimossi altresì tutti gli elementi di degrado ambientale eventualmente prodotti e non siano state prodotte modifiche od alterazioni del corso d'acqua e delle sue pertinenze. Al fine di garantire ciò, il Comune può pretendere una apposita fidejussione in coincidenza dell'atto di assenso. Nel caso di non rispetto di quanto sopra, oltre a rivalersi sulla cauzione, si provvederà ai sensi dell'Articolo 69.

Ai fini dell'ottenimento del nulla osta o della concessione, il richiedente, è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) relazione nella quale è descritto lo stato dei luoghi, siano quantificate le superfici interessate e la durata dell'occupazione, siano espresse le finalità delle attività che si svolgeranno e le necessità di strutture temporanee, siano stabiliti gli accorgimenti per la tutela della pubblica incolumità e degli interventi per contenere il degrado dell'ambiente fluviale e delle sue pertinenze durante l'occupazione ed al termine della stessa;
- c) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- e) estratto dall'azonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- f) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- g) nel caso di occupazione prevista ai punti 1) e 2) del presente articolo, deve essere allegato un progetto dettagliato degli interventi (anche di semplice rimboschimento) supportato da adeguata documentazione illustrante sia i benefici ambientali perseguiti, sia la non interferenza con la dinamica dell'ondata di piena, sia le modalità di sostenibilità dell'iniziativa (anche di natura finanziaria), sia le modifiche indotte dagli interventi e delle opere di cantierizzazione. Per

queste ultime si devono prevedere le modalità di ripristino dei luoghi e recupero delle condizioni di naturalità.

Relativamente all'ambiente esistente, si dovrà provvedere all'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione. Sulla base di questa analisi preliminare si provvederà all'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di pericolosità idraulica, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi. Tutte le operazioni di recupero o reinserimento ambientale dovranno prevedere l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Nel caso di realizzazione di riserve naturali, parchi fluviali o lacuali, od inserimento dell'area negli stessi od in riserve naturali, deve anche essere allegata copia delle norme tecniche del piano territoriale di coordinamento del parco e/o del piano riguardante la riserva naturale, anche in bozza nel caso di successiva approvazione ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, e dovranno essere esplicitamente evidenziati gli eventuali elementi di vincolo per il P.R.G. comunale.

L'inserimento delle aree nel parco o nella riserva naturale non potranno comportare alcuna modifica od integrazione delle presenti norme.

Può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII. Nel caso siano previste nuove costruzioni o comunque delle strutture od infrastrutture, la documentazione è obbligatoria.

Il nulla osta (o concessione a titolo gratuito se l'oggetto dell'istanza coinvolge aree del demanio fluviale), è rilasciato nell'osservanza delle condizioni vincolanti riportate all'Articolo 62.

#### **Articolo 51. Occupazione di aree del demanio fluviale o comunque dell'alveo e delle sponde**

L'occupazione di aree del demanio fluviale, ai sensi all'articolo 41 del d.lgs 11 maggio 1999, n. 152, ed articolo 8 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, è consentita solo nei casi riportati all'Articolo 50. Con le presenti norme, tale condizione è estesa a tutti gli alvei e relative sponde, indipendentemente dalla condizioni giuridica dei terreni.

È consentito solo il rinnovo dell'occupazione in atto al momento di adozione delle presenti norme, quando assentita con atto di concessione od autorizzazione o nei casi previsti dall'Articolo 66. il rinnovo è comunque subordinato alla realizzazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

Le procedure per il rinnovo sono definite dall'Articolo 61.

## Articolo 52. Attraversamenti aerei per la viabilità

Per il rilascio della concessione od autorizzazione finalizzata alla realizzazione degli attraversamenti aerei al servizio della viabilità di qualsiasi tipo, nei casi disciplinati dall'Articolo 17 e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione sia dell'opera che delle eventuali opere di difesa collaterali, i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate e l'utilizzo dell'attraversamento per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale dell'opera ed alla medesima scala della planimetria;
- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;

- i) elaborati di progetto delle eventuali opere di difesa collaterali tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- j) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- k) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua e definisca l'esigenza e la tipologia delle eventuali opere di difesa collaterali;
- l) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, per il dimensionamento delle opere in progetto come previsto dall'Articolo 17 e che attesti che queste non sono di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi l'attraversamento o di demolizione e ricostruzione dello stesso, dovranno rispettare quanto previsto dal punto a) dell'Articolo 17, e le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

### **Articolo 53. Attraversamenti aerei per servizi a rete**

Per il rilascio della concessione od autorizzazione finalizzata alla realizzazione degli attraversamenti aerei per servizi a rete nei casi consentiti dal punto b) dell'Articolo 17 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione dell'opera, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;

- g) elaborati grafici di progetto delle opere in scala adeguata (1:10/1:20 o di maggior dettaglio);

Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi l'attraversamento o di demolizione e ricostruzione dello stesso, fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'Articolo 30, dovranno rispettare quanto previsto dal punto b) dell'Articolo 17 con particolare riguardo ai divieti in esso contenuti e le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

#### **Articolo 54. Attraversamenti in subalveo od a raso**

Per tali opere l'intradosso del manufatto dovrà essere realizzato ad una distanza maggiore o uguale a 1 metro rispetto al livello della massima piena ( $T_r=100$ ).

Per il rilascio della concessione od autorizzazione finalizzata alla realizzazione degli attraversamenti in subalveo od a raso nei casi disciplinati dal punto c) e d) dell'Articolo 17 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione sia dell'opera che delle eventuali opere di difesa collaterali, i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportan-

te lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale dell'opera ed alla medesima scala della planimetria;

- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- i) elaborati grafici di progetto delle opere in scala adeguata (1:10/1:20 o di maggior dettaglio);
- j) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua ed attesti che le opere in progetto non interferiscono con la dinamica geomorfologica del corso d'acqua;
- k) elaborati di progetto delle eventuali opere di difesa collaterali tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32. Nel caso di necessità di realizzazione di tali opere, può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento una relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, per il dimensionamento delle opere e che attesti che queste non sono di pregiudizio per la pubblica incolumità;

Gli interventi di ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi l'attraversamento o la demolizione e ricostruzione dello stesso, fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'Articolo 30, dovranno rispettare quanto previsto dal punto c) e d) dell'Articolo 17 e le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

## **Articolo 55. Opere ed infrastrutture longitudinali**

Per il rilascio della concessione o del nulla osta finalizzato alla realizzazione di opere ed infrastrutture longitudinali, nei casi consentiti dall'Articolo 17 e nel rispetto delle prescrizioni in esso contenute, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento ed i motivi per cui non è perseguibile una diversa soluzione progettuale, il programma di manutenzione, i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle eventuali aree demanio fluviale occupate per il corretto computo dei canoni nel caso di concessione.;
- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale dell'opera ed alla medesima scala della planimetria;
- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- i) elaborati grafici di progetto delle opere in scala adeguata (1:10/1:20 o di maggior dettaglio);
- j) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua e determini la necessità

e la tipologia delle eventuali opere collaterali di difesa e protezione;

- k) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, per il dimensionamento delle opere in progetto e che attesti che queste non sono di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Gli interventi di ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi l'opera o la demolizione e ricostruzione della stessa, fermo restando quanto previsto al punto 3 dell'Articolo 30, dovranno rispettare quanto previsto dall'Articolo 17 e le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo del nulla osta o della concessione con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento del nulla osta o della concessione, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

### **Articolo 56. Opere di scarico**

Il rilascio della concessione od autorizzazione finalizzata alla realizzazione delle opere di scarico, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 20 e delle obbligatorie verifiche di compatibilità di cui al TITOLO VII, ad esclusione dei casi previsti dall'Articolo 36, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzoneamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione sia dell'opera di scarico e delle tubazioni di adduzione sia delle eventuali vasche di laminazione e di campionamento, i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate, le quantità di acque scaricate e l'utilizzo dello scarico per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportan-

te lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale dell'opera ed alla medesima scala della planimetria;

- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- i) elaborati di progetto, in scala 1:10/1:20 o di maggior dettaglio, del manufatto di recapito, della vaschetta di campionamento, delle vasche di prima pioggia, delle eventuali vasche di laminazione;
- j) eventuali altri elaborati progettuali che riguardano idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda
- k) elaborati di progetto delle eventuali opere di difesa collaterali tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- l) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- m) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, per il dimensionamento del manufatto di scarico, della vasca di prima pioggia, delle eventuali vasche di laminazione, verifichi la compatibilità del manufatto di scarico (oltre che degli altri manufatti collaterali di difesa/dissipazione dell'energia, ecc.) con il regime idraulico del corso d'acqua oltre che con le portate di piena dello stesso come previsto dall'Articolo 39, o più in generale dal TITOLO VII, e che attesti che le opere non sono di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi i manufatti o la demolizione e ricostruzione degli stessi, dovranno rispettare quanto previsto dall'Articolo 20 e le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 62.

La durata massima della concessione o dell'autorizzazione è stabilita dall'Articolo 33 ed è consentito il rinnovo della stessa con l'osservanza

delle clausole stabilite dal medesimo articolo. Il richiedente, ai fini dell'ottenimento del rinnovo è tenuto a presentare al Comune:

- a) dichiarazione redatta secondo il modello disponibile presso il Comune, nella quale il richiedente effettui od attesti quanto segue:
  - 1) che non siano intervenute modifiche relativamente alla quantità di acqua scaricata;
  - 2) non siano state modificate le opere relative al manufatto di scarico;
  - 3) non si siano create alterazioni del regime idraulico del corso d'acqua;
  - 4) sia aggiornata la cauzione entro 90 giorni dalla scadenza della concessione secondo i canoni che saranno allora vigenti;
  - 5) permanga in capo al richiedente l'autorizzazione prevista dal D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, a seguito di rinnovo di quest'ultima ed all'uopo deve essere allegata copia dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione provinciale;
- b) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e dell'opera di scarico.

All'atto della presentazione della dichiarazione e dell'aggiornamento della cauzione, la concessione od autorizzazione si intende rinnovata.

#### **Articolo 57. Regolazione e derivazione delle acque superficiali o sotterranee (sorgenti)**

Per il rilascio della concessione od autorizzazione finalizzata alla realizzazione delle opere destinate alla regolazione e derivazione delle acque superficiali o sotterranee (sorgenti), nel rispetto di quanto stabilito dall'Articolo 21 o dall'Articolo 22, con particolare riguardo ai rilasci idrici finalizzati alla conservazione della naturalità del corso d'acqua, oltre che l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Competente (Provincia) durante l'istruttoria di concessione al prelievo, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azonamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per

l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile e della concessione provinciale, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione sia dell'opera che delle eventuali opere di difesa collaterali e vasche di accumulo, i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate dalle opere;

- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale dell'opera ed alla medesima scala della planimetria;
- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- i) elaborati di progetto delle eventuali opere di difesa collaterali tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- j) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- k) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua;
- l) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, che attesti che l'opera non è di pregiudizio per la pubblica incolumità ed effettui il dimensionamento delle scale di rimonta dell'ittiofauna e del calcolo del DMV di cui all'Articolo 21 od il rilascio minimo di cui all'Articolo 22.

Gli interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione, quando prevedono il rinnovo integrale degli elementi costitutivi l'opera o di demolizione e ricostruzione della stessa, ad esclusione di quanto riportato in Articolo 22, dovranno rispettare le modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione nei termini stabiliti dall'Articolo 21 o dall'Articolo 22 e con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione, il richie-

dente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

### **Articolo 58. Costruzione e modifiche d'uso del suolo**

Per il rilascio della concessione od autorizzazione, nei casi consentiti dall'Articolo 18, o per il nulla osta o concessione, nei casi consentiti dall'Articolo 23, limitatamente agli interventi previsti ai punti a), b), c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, o del nulla osta o concessione anche degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica consentiti all'Articolo 25, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzoneamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente, oltre a quanto necessario per l'ottenimento del permesso a costruire od atto a questo assimilabile, una descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione delle eventuali opere di difesa collaterali (per gli interventi ammissibili dall'Articolo 18 e dall'Articolo 23), i quantitativi di terreno movimentato e la sua collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione delle aree occupate per il corretto computo dei canoni in caso di concessione od autorizzazione;
- g) planimetria quotata in scala 1:100 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'opera e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale ed alla medesima scala della planimetria;
- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al

punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;

- i) elaborati di progetto delle eventuali opere di difesa collaterali tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- j) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- k) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua oltre che l'analisi del trasporto solido ai fini del dimensionamento delle eventuali opere di difesa collaterali;
- l) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, che verifichi che la presenza dei manufatti edilizi non pregiudichi la pubblica incolumità e che accerti che i manufatti edilizi non sono soggetti a rischio rilevante, oltre ad effettuare il dimensionamento delle eventuali opere di difesa collaterali.

Nel caso sia diagnosticato che i manufatti edilizi esistenti sono di pregiudizio per la pubblica incolumità e/o soggetti a rischio rilevante anche a seguito dell'adozione di misure di mitigazione del rischio e previa verifica dell'inattuabilità o non convenienza degli interventi previsti al TITOLO VIII, la relazione idrologico – idraulica dovrà individuare le modalità e gli interventi temporanei per la tutela della pubblica incolumità in attesa dell'attuazione da parte del Comune delle procedure previste dall'articolo 18bis delle N.d.A. del P.A.I. come stabilito dall'Articolo 18.

Le recinzioni fisse e le operazioni di recupero rifiuti, quando consentite dal TITOLO V, sono soggette alle modalità autorizzative dell'intervento di cui al presente articolo.

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione o del nulla osta con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione o del nulla osta, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

#### **Articolo 59. Interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, taglio della vegetazione ed opere di protezione e difesa**

Per il rilascio della concessione od autorizzazione o nulla osta nel caso di interventi ammissibili ai sensi dell'Articolo 31 e dall'Articolo 32, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;

- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzoneamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione progettuale contenente una dettagliata descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione delle opere di protezione e difesa (quando applicabile), i quantitativi di terreno movimentato o rimosso e la sua destinazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la determinazione dei quantitativi di materiale rimosso e delle aree occupate per il corretto computo dei canoni in caso di concessione od autorizzazione;
- g) planimetria quotata in scala 1:200 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dalle opere od operazioni e di una porzione di 10 metri a monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione dell'opera, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale ed alla medesima scala della planimetria;
- h) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- i) elaborati di progetto delle opere di protezione e difesa (quando applicabile) tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- j) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- k) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica fluviale del tratto di corso d'acqua e che determini la quantità di trasporto solido e ne effettui il bilancio, prevedendo, se il caso, vasche di intercettazione dello stesso e ne stabilisca l'intervallo temporale medio per gli interventi di sghiaimento;
- l) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, che verifichi l'assenza di pregiudizio per la pubblica incolumità per gli interventi in progetto e, nel ca-

so di interventi di protezione e difesa, ne effettui il dimensionamento.

In caso di richiesta di nulla osta previsti dall'Articolo 31 o di concessione per il taglio di vegetazione di cui al medesimo articolo, non si richiede quanto previsto ai punti g), h), j), k) e l).

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione o del nulla osta con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione o del nulla osta, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

#### **Articolo 60. Deviazione, apertura, chiusura dei corsi d'acqua e sdemanializzazione**

Per il rilascio della concessione od autorizzazione nel caso di interventi o atti e fatti ammissibili ai sensi del TITOLO VIII, del TITOLO IX e nel rispetto dei vincoli in essi presenti, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e completa del sistema di vincoli vigente nell'area;
- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzoneamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area;
- f) relazione contenente una dettagliata descrizione delle necessità dell'intervento, il programma di manutenzione delle eventuali nuove opere (quando applicabile), i quantitativi di terreno movimentato o rimosso e la sua destinazione o collocazione finale, gli interventi di riqualificazione ambientale e di ripristino delle aree (anche quelle semplicemente utilizzate come cantiere), la quantificazione delle aree oggetto di permuta o sdemanializzazione o del demanio fluviale di nuova formazione,
- g) relazione che descriva la biologia e l'ambiente nelle aree coinvolte, al fine di verificare l'esistenza o meno di elementi meritevoli di conservazione, ed individui le modalità di intervento perché il demanio fluviale di nuova formazione presenti maggiori potenzialità di sviluppo di ecosistemi naturali;
- h) planimetria quotata in scala 1:500 o di maggior dettaglio, riportante lo stato di fatto sia del tratto di alveo e/o delle aree delle fasce di rispetto interessate dall'istanza e di una porzione di 10 metri a

monte ed a valle, sia delle sponde e delle aree in cui sono previste le eventuali modifiche morfologiche conseguenti alla realizzazione delle opere, sia delle aree coinvolte dalla cantierizzazione (quando applicabile). Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali. Associata alla planimetria riportante lo stato di fatto, dovrà essere prodotto sia il profilo longitudinale del medesimo tratto, sia sezioni trasversali in numero minimo di due e, comunque, una ogni cinque metri di sviluppo longitudinale ed alla medesima scala della planimetria;

- i) planimetria di progetto alla medesima scala di quella prevista al punto precedente ed il profilo e le sezioni di progetto, con medesimo numero ed ubicate nella medesima posizione di quelle del punto precedente. Sulla planimetria dovranno essere riportati i limiti del demanio fluviale, quando presente, delle fasce di rispetto e gli altri confini catastali;
- j) elaborati di progetto delle opere di protezione e difesa (quando applicabile) tenendo presente le prescrizioni riportate all'Articolo 32;
- k) eventuali ulteriori elaborati grafici di progetto;
- l) relazione geologica – geomorfologica che analizzi in particolare la dinamica geomorfologica e fluviale delle aree coinvolte dalle opere, che determini l'incidenza della variazione dell'assetto geomorfologico sulla tutela della pubblica incolumità e valuti in dettaglio le possibili evoluzioni nel tempo del nuovo assetto geomorfologico (anche durante eventi idrologici critici);
- m) relazione idrologico – idraulica, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII, che dimensioni e verifichi l'assenza di pregiudizio per la pubblica incolumità per gli interventi od azioni in progetto e, nel caso di interventi di sdemanializzazione di cui TITOLO IX, determini la quota della piena ordinaria al fine di delimitare correttamente il demanio fluviale.

In caso di istanza ai sensi del TITOLO IX, non si applica quanto previsto ai punti g), i), j), k) e l).

È consentito il rinnovo dell'autorizzazione o della concessione con le procedure definite dall'Articolo 61.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o della concessione, il richiedente è tenuto ad ottemperare quanto previsto dall'Articolo 62.

#### **Articolo 61. Rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione; attivazione di subconcessione o subingresso**

Quando non esplicitamente vietato, è consentito il rinnovo di nulla osta, autorizzazione o concessione e l'attivazione di subconcessione o subingresso. Ai fini dell'ottenimento del rinnovo o dell'attivazione, entro 90 giorni antecedenti la scadenza o la data di attivazione, il richiedente è tenuto a presentare al Comune:

- a) istanza redatta secondo il modello disponibile presso il Comune e

completa del sistema di vincoli vigente nell'area;

- b) estratto mappa catastale, in scala 1:2.000, con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- c) estratto dall'aerofotogrammetrico comunale, in scala 1:2.000 (scala ottenuta anche attraverso l'ingrandimento di cartografia di minore dettaglio), con evidenziate le aree oggetto dell'istanza e l'andamento delle fasce di rispetto di cui alle presenti norme;
- d) estratto dall'azzoneamento del P.R.G. (in scala 1:2.000) e delle norme relative alla zona coinvolta dall'intervento;
- e) documentazione fotografica (minimo 4 punti visuali diversi) attestante lo stato di fatto dell'area e delle opere di intercettazione del trasporto solido e flottante;
- f) eventuali integrazioni documentali necessarie alla luce di nuove disposizioni regolamentari che dovessero intervenire e, comunque, quella documentazione integrativa necessaria sia per una più chiara localizzazione dell'occupazione sia per il corretto computo dei canoni di concessione od autorizzazione;
- g) può essere richiesta dal Responsabile del Procedimento, nei casi non sia presente o non risponda ai criteri delle stabiliti dalle presenti norme, la documentazione che attesti la compatibilità idraulica delle opere, atti e fatti, redatta obbligatoriamente con le modalità previste al TITOLO XII.

Il Responsabile del Procedimento può effettuare sopralluoghi al fine di valutare meglio lo stato di fatto e/o per stabilire o definire eventuali interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera che potranno essere attuati anche ai sensi del punto 2 dell'Articolo 30 nei casi ammissibili dallo stesso definiti, oltre che definire eventuali obblighi del subconcessionario o subentrante.

Nel caso siano stabiliti o definiti interventi correttivi finalizzati ad una migliore officiosità idraulica dell'opera ma che ne modifichino sostanzialmente le caratteristiche, il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale ed a produrre, se il caso, quanto previsto al punto g) del presente articolo.

Il rilascio od il rinnovo o subentro è vincolato all'osservanza delle condizioni riportate all'Articolo 62.

Nel caso che l'istruttoria si protragga per oltre 90 giorni, per il periodo strettamente necessario alla chiusura dell'istruttoria, il Comune procede attraverso lo strumento dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla osta provvisorio, rilasciato senza formalità d'istruttoria. Nel caso sia previsto un canone, per il periodo di validità dell'atto provvisorio, il canone è fissato nella stessa misura prevista nell'atto scaduto.

## **Articolo 62. Condizioni vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione, concessione o nulla osta e rinnovo degli stessi**

Il nulla osta, l'autorizzazione, la concessione o il rinnovo delle stesse è

rilasciata subordinatamente all'accettazione ed all'osservanza, da parte del richiedente, di una serie di condizioni riportate nell'atto di assenso e, quando previsto, nel disciplinare (da sottoscrivere in caso di concessione od autorizzazione).

Gli elementi da riportare nell'atto di assenso o nel disciplinare e le condizioni a cui il richiedente deve sottostare sono:

- a) dati anagrafici completi del richiedente e l'esatta collocazione catastale delle aree oggetto dell'istanza ed il loro status giuridico;
- b) la descrizione dello stato di fatto delle aree oggetto dell'istanza, la descrizione degli atti, fatti od opere assentite e le eventuali prescrizioni tecniche imprescindibili al fine della tutela della pubblica incolumità e per rendere l'opera compatibile con la condizione di pericolosità diagnosticata nel corso dell'istruttoria;
- c) l'obbligo a carico del richiedente di effettuare interventi di manutenzione ordinaria delle opere e pulizia delle stesse, con cadenza periodica nonché ogniqualvolta se ne presenti la necessità od il Comune ritenesse opportuno ordinare, al fine di garantire l'ottimale officiosità idraulica ed il decoro dell'ambiente fluviale;
- d) l'obbligo a carico del richiedente di eseguire tutte le modifiche delle opere, anche a seguito del rilascio dell'atto di assenso, che il Comune dovesse ritenere di ordinare ai fini del buon regime delle acque;
- e) la facoltà del Comune di revocare, revocare parzialmente, modificare od imporre altre condizioni nell'atto di assenso (come disciplinato dall'Articolo 63);
- f) l'obbligo a carico del richiedente (nei casi previsti) del versamento del canone annuale determinato sulla base dell'allegato C della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868, come modificato dalla D.G.R. 1 agosto 2003, n. VII/13950, e soggetto ad aggiornamento in base all'andamento del costo della vita determinato dall'ISTAT. Il canone a favore del Comune decorre dal 25 febbraio 2002 secondo importi e rivalutazioni stabiliti dalla normativa susseguita nel tempo. Nei casi ammissibili dall'Articolo 66, il richiedente è tenuto al pagamento degli arretrati a decorrere dal 25 febbraio 2002 o, se l'opera è più recente, a decorrere dalla data di realizzazione dell'opera;
- g) l'obbligo a carico del richiedente (quando previsto e nel rispetto della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26) della presentazione a favore del Comune di una cauzione infruttifera a garanzia del pagamento del canone, di importo pari a due annualità di canone.  
Se l'importo delle due annualità non raggiunge il limite stabilito dalla L.R. 17 dicembre 2001, n. 26, e per il quale è dovuta la cauzione, deve essere prestata comunque una garanzia a favore del Comune, pari a cinque volte la prima annualità del canone. Tale cauzione viene prestata al fine di garantire il Comune in caso di:
  - 1) mancato o parziale ripristino dei luoghi a seguito, indipendentemente dal motivo ciò dipenda, di estinzione dell'atto di assenso
  - 2) rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del richiedente

3) possibilità di eseguire quei lavori che dovessero rendersi necessari per avere il richiedente contravvenuto ai propri obblighi.

La cauzione può essere costituita anche attraverso fideiussione bancaria od assicurativa. Deve però essere prevista l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale, previsto dal comma 2 dell'art. 1944 del codice civile. L'obbligo della cauzione non è previsto per il nulla osta;

- h) l'obbligo a carico del richiedente, se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto, di rimuovere le opere autorizzate o concesse al termine di validità dell'atto di assenso, indipendentemente dalla causa di estinzione dello stesso, ed a ripristinare le aree allo stato originario o comunque con caratteristiche confacenti all'ambiente fluviale;
- i) l'obbligo a carico del richiedente di mantenere l'accessibilità alle opere e di consentire agli addetti con funzioni di polizia idraulica l'accesso alle aree, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, dal giorno o dall'ora al fine dell'espletamento delle attività di sorveglianza e tutela della pubblica incolumità delegate al Comune;
- j) l'obbligo da parte del richiedente del pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Comune;
- k) senza pregiudizio dei diritti di terzi e, con l'ottenimento dell'assenso, il richiedente si impegna a tenere indenne da ogni responsabilità in capo al Comune per eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti da quanto previsto dall'atto di assenso e dal suo esercizio;
- l) sia stabilita una durata dell'atto di assenso, nel rispetto di quanto riportato al TITOLO III o da specifiche previsioni contenute nelle presenti norme;
- m) l'obbligo della sottoscrizione del disciplinare (nel caso di concessione od autorizzazione) redatto su modello allegato alla D.G.R. 13 dicembre 2002, n. VII/25125, e contenente le ulteriori precisazioni/prescrizioni/obblighi che il Responsabile del Procedimento ritenesse opportuno aggiungervi.

### **Articolo 63. Cause che comportano l'estinzione del nulla osta, della concessione od autorizzazione**

Le cause che operano l'estinzione automatica del titolo in forza di un fatto giuridico in senso stretto sono le seguenti:

- a) la morte, qualora gli eredi non abbiano chiesto il subentro (applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione)
- b) la perdita della capacità giuridica per fallimento o interdizione (applicabile a concessione; ad autorizzazione e nulla osta solo nel caso non sia richiesto il subentro)
- c) il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali (applicabile a

nulla osta, concessione ed autorizzazione)

- d) la scadenza del termine, qualora non vi sia stata istanza di rinnovo (applicabile a concessione; ad autorizzazione e nulla osta solo nel caso sia prevista la scadenza)

Le cause che comportano la decadenza dell'atto ed al tempo stesso la sua risoluzione, a seguito di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa del Comune, sono:

- e) la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di assenso o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati, quando previsti (applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione)
- f) il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto (applicabile alla concessione)
- g) il cattivo uso (applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione)
- h) il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stato rilasciato l'atto di assenso (applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione)
- i) l'omesso pagamento del canone (quando previsto) nel numero di almeno 2 (due) rate (applicabile a concessione ed autorizzazione)
- j) l'inadempienza degli obblighi derivanti dall'atto di assenso o imposti da leggi e regolamenti (applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione).

Il provvedimento di decadenza è dichiarato dal Responsabile del Procedimento. In caso di decadenza non è previsto alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti che per le spese sostenute.

Le cause che comportano la revoca, a seguito di una pronuncia dichiarativa del Comune e basati su elementi discrezionali, sono correlati a specifici motivi di tutela della pubblica incolumità, per tutela di più vasti interessi pubblici o per altre ragioni di pubblico interesse. Le stesse ragioni si applicano anche ai casi di modifica delle opere od imposizione di altre o diverse condizioni per l'esercizio dell'atto di assenso. La revoca è applicabile a nulla osta, concessione ed autorizzazione.

Con la revoca parziale, si concede la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone e degli eventuali ulteriori obblighi, quando questo è previsto, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di area o pertinenza revocata.

Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda risulti incompatibile con una precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

La revoca è dichiarata dal responsabile del Procedimento; non dà diritto ad alcun indennizzo, salve le previsioni di legge per gli eventuali miglioramenti ambientali costituiti.

La rinuncia da parte del titolare dell'atto di assenso, deve essere espressa e prevedere un atto indirizzato al Comune. La rinuncia è appli-

cabile a concessione ed autorizzazione.

Il rinunciatario è tenuto ad osservare gli obblighi previsti nell'atto di assenso in caso di estinzione dello stesso, compreso eseguire tutti gli interventi necessari per ripristino delle aree (se non diversamente disposto dal Comune con apposito atto a seguito della rinuncia), nonché a pagare l'intera annualità del canone (quando previsto) relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

#### **Articolo 64. Pubblicità e procedimento di comparazione tra più domande di nuova concessione**

Per le istanze di concessione di area del demanio fluviale di particolare importanza per l'entità o per lo scopo ma che non coinvolgono opere, atti o fatti non altrimenti localizzabili e sulla base di autonome considerazioni del Responsabile del Procedimento, si dispone la pubblicazione della domande mediante affissione all'Albo del Comune.

La pubblicazione deve contenere una succinta esposizione dell'istanza di concessione, l'intervento/opera da costruire, nonché altre notizie atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione, l'indicazione del giorno d'inizio e di fine della pubblicazione, e l'invito a coloro che vi abbiano interesse a presentare per iscritto al Comune, entro il termine indicato, eventuali opposizioni e reclami, nonché eventuali domande concorrenti.

La durata della pubblicazione è di 15 giorni, e di almeno pari durata è il periodo successivo utile per la presentazione delle osservazioni e delle opposizioni. Eventuali opposizioni/domande concorrenti seguiranno le stesse previsioni di pubblicazione.

Nel caso di presentazione di più domande riguardanti la stessa area del demanio fluviale è scelta, a cura del Responsabile del Procedimento e con l'eventuale collaborazione di apposita commissione comunale, l'istanza che offra maggiori garanzie in ordine all'uso economico richiesto e all'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene.

Quando non ricorrono tali ragioni di preferenza, per tutte le concessioni si procede al rilascio dell'atto a seguito di scelta del concessionario, attraverso procedura ad evidenza pubblica.

In ogni caso, prima di eseguire la comparazione delle istanze, per ciascuna domanda concorrente deve essere espletata l'istruttoria ed eseguita la pubblicazione; il tutto procedendo al vaglio delle qualità del soggetto richiedente, dello stato del bene e degli interessi di ordine generale sullo stesso insistente.

### **TITOLO XI NORME SPECIALI E TRANSITORIE**

#### **Articolo 65. Permesso a costruire relativamente a manufatti afferenti il reticolo idrico**

Lungo i corsi d'acqua e nelle relative fasce di rispetto, i manufatti di attraversamento, difesa, regimazione, regolazione, derivazione e scarico delle acque possono essere autorizzati sotto il profilo urbanistico – edilizio indipendentemente dalla destinazione prevista dall'azzonamento

del P.R.G.. Tali manufatti dovranno però essere realizzati, subordinatamente all'ottimale efficienza od efficacia idraulica, nel rispetto delle caratteristiche paesistico – ambientali dell'ambiente fluviale e fermo restando comunque l'osservanza delle tecniche di intervento riportate nell'Articolo 32.

Considerato che il Comune è l'autorità competente per il rilascio del titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, tale titolo abilitativo, per alcune "opere minori", può essere conglobato all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica, quando quest'ultimo aspetto assume natura prevalente.

Al fine del conglobamento all'interno dell'atto autorizzativo di natura idraulica del titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia, nell'istanza deve essere esplicitata tale richiesta e deve essere allegata adeguata documentazione progettuale a firma di un professionista abilitato per quest'ultimo aspetto.

Le "opere minori" per le quali il provvedimento di natura idraulica assume natura prevalente, sono le seguenti:

- opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica (argini, briglie, pennelli, ecc.) quando realizzati da proprietari, o possessori a qualsiasi titolo, finitimi del corso d'acqua;
- opere di attraversamento in subalveo (servizi a rete, sifoni, ecc.) con esclusione della viabilità carrabile o ciclopedonale, ed a raso dell'alveo (guadi, selciati, ecc.);
- opere per lo scarico nei corsi d'acqua superficiali, inclusa la connessione rete di collettamento e delle eventuali opere collaterali, incluse quelle per la laminazione delle portate da smaltire;
- opere per la derivazione di acqua, superficiali o sotterranea, quando destinata a scopi domestici;
- opere di regolazione od utilizzo irriguo/colatura dei corsi d'acqua quando queste non sporgono, con le strutture fisse, oltre un metro e mezzo dal livello di piena ordinaria;
- qualsiasi utilizzo, incluso lo sfalcio erba od il taglio piante, di aree dei corsi d'acqua o fasce di rispetto che non comporti opere o modifiche permanenti dello stato dei luoghi;
- piantumazioni, a scopo di difesa idraulica od interventi localizzati di ricostituzione degli equilibri dell'ecosistema dei corsi d'acqua alterati dall'azione antropica;
- interventi di rimozione di materiali in alveo e sulle sponde, nei casi previsti dall'Articolo 31 o relativi a modifiche morfologiche (scavi e/o riporti anche temporanei) correlati ad interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;
- occupazione di breve durata per attività varie (per esempio manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli ecc.).

Nei casi non esplicitamente riconducibili a quanto sopra, il titolo abilitativo di natura urbanistico – edilizia per la realizzazione delle opere non

potrà essere conglobato nell'atto autorizzativo di natura idraulica ma dovrà essere conseguito con separato iter amministrativo.

#### **Articolo 66. Rilascio postumo di concessione, autorizzazione o nulla osta**

Ferme restando le sanzioni civili e penali previste dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, o dal R.D. 8 maggio 1904, n. 368, è ammessa la possibilità del rilascio postumo<sup>(36)</sup> della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica, a carattere sanante di regime (non eccezionale e temporaneo), anche ad integrazione di titoli abilitativi insufficienti senza prevedersi la necessità di rinnovare gli stessi (ad esclusione di quelle parti che si rendessero necessarie al fine di consentire l'adeguamento delle opere per la tutela della pubblica incolumità e di pubblici interessi coinvolti).

Le valutazioni tecnico – amministrative sugli aspetti di natura idraulica che devono essere effettuate con la procedura in sanatoria, sono le medesime del rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo di cui al TITOLO X.

Il rilascio postumo di concessione, autorizzazione o nulla osta dal punto di vista idraulico, oltre alle specifiche verifiche previste per gli atti, opere o fatti assentibili, deve prevedere l'accertamento della natura "*solo formale e non sostanziale dell'abuso*", dell'inesistenza di danno e della mancanza della antiggiuridicità sostanziale del fatto (accertamento di conformità).

L'accertamento di conformità deve verificare che, nel momento in cui gli atti, opere o fatti siano stati compiuti, o nel momento della domanda di sanatoria, gli stessi atti, opere o fatti potessero essere o possano essere assentiti attraverso un atto di concessione/autorizzazione o nulla osta.

In considerazione della rilevanza del rilascio postumo sulla sfera degli interessi pubblici coinvolti, e della necessità di garantire la tutela della pubblica incolumità, l'eventuale assenso può prevedere l'imposizione di opportuni accorgimenti tecnico – costruttivi modificativi delle eventuali opere già realizzate e/o di misure e cautele, che il soggetto è tenuto ad adottare, pena il diniego della sanatoria e l'obbligo ripristino dei luoghi.

L'eventuale rilascio postumo di concessione, autorizzazione o nulla osta non congloba o coincide con l'eventuale assenso sotto altri profili giuridici (paesistico – ambientale, urbanistico – edilizio, ecc.).

Fatto salvo l'accertamento della natura "*solo formale e non sostanziale dell'abuso*" da produrre a cura del richiedente, la procedura di rilascio postumo segue il medesimo iter previsto per il rilascio della concessione o autorizzazione o nulla osta di natura idraulica a carattere preventivo e disciplinate al TITOLO X ed all'accettazione di quanto previsto dall'Articolo 62.

Nel caso si diagnosticassero elementi di pregiudizio della pubblica inco-

<sup>36</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, 9 ottobre 2000, n. 3199, Corte Costituzionale 21 febbraio 2001, n. 46 ed altre.

lunità, per l'opera potrà essere comunque previsto il rilascio postumo di concessione, autorizzazione o nulla osta ma, concordando un tempo congruo con il proprietario o possessore e sottoscritta, da parte dello stesso, l'atto che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica anche attraverso apposita garanzia assicurativa, in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o a persone, dovrà esserne previsto l'adeguamento a nuovi ed idonei criteri dimensionali.

#### **Articolo 67. Revisione delle fasce afferenti al reticolo minore**

Variazioni alla dimensione, all'andamento ed alla tipologia delle fasce di rispetto ai corsi d'acqua od alle presenti norme, tranne nei casi esplicitamente previsti al TITOLO VIII o di modifica per cause naturali dell'andamento dei corsi d'acqua, si attua con le medesime procedure stabilite dalla D.G.R. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 e s.m.i..

Non si considera revisione delle fasce la riproduzione delle stesse su una cartografia successiva e più dettagliata, purché sia mantenuta la tipologia, dimensione ed unitarietà delle fasce di rispetto approvate. Copia del nuovo elaborato dovrà essere comunque trasmessa alla sede competente della Regione Lombardia.

#### **Articolo 68. Convenzioni con i comuni limitrofi**

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore con ruolo di confine comunale, sono stipulate apposite convenzioni con i comuni limitrofi ed approvate in sede di Consiglio Comunale. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO X, tali convenzioni:

1. disciplinano le procedure amministrative, i tempi massimi per il rilascio od il diniego di concessioni, autorizzazioni o nulla osta, e le modalità di presentazione dei depositi cauzionali;
2. individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta;
3. fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla Regione Lombardia per le opere di attraversamento o comunque collocate lungo i corsi d'acqua;
4. individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per il rilascio degli atti autorizzativi o per l'indizione dell'eventuale conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni o nulla osta.

Nel caso di opere ricadenti su una sola delle sponde, l'Amministrazione competente è individuata, in ogni caso, nel Comune sul quale ricadono le opere. Nel corso dell'istruttoria deve però acquisire il parere del Comune confinante.

#### **Articolo 69. Sanzioni**

Per il reticolo idrico minore e principale, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza al presente regolamento e del-

le norme contenute nel R.D. 25 luglio 1904, n. 523, è punita ai sensi degli articoli 374, 375, 376, 377, 378 e 379 dell'Allegato F alla Legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Indipendentemente dalla previsione di cui al punto precedente o dalla denuncia dell'autorità giudiziaria, in caso di accertato immediato e grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sentito il trasgressore ai sensi della Legge 241/1990, il Comune ordina al trasgressore di compiere entro congruo termine od immediatamente (se richiesto dall'urgenza), quanto necessario per ridurre le cose allo stato primitivo e comunque per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa.

In caso di inadempimento si procede mediante esecuzione d'ufficio, previa comunicazione all'eventuale proprietario o possessore a qualsiasi titolo di aree coinvolte dai lavori ai sensi della Legge 241/1990. Si procede altresì d'ufficio nei casi di somma urgenza, quando risulti necessario per la tutela della pubblica incolumità e nel caso che il trasgressore non sia conosciuto, salvo procedere, anche in un secondo tempo, agli accertamenti necessari per la sua individuazione.

Sono comunque salvi, di fatto e di diritto, gli interventi previsti dagli articoli 34 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dagli articoli 31, 32 e 33 della Legge 47/1985.

Nei casi di trasgressione dei divieti riportati nel presente regolamento e coincidenti per contenuti e finalità in quanto previsto dal R.D. 25 luglio 1904, n. 523, e dal R.D. 1775/1933, fatto salvo che ciò non costituisca più grave reato, si applica anche quanto previsto dall'articolo 219 del R.D. 1775/1933.

#### **Articolo 70. Fasce di rispetto del reticolo idrico principale**

Le presenti norme si applicano anche alle fasce di rispetto del reticolo idrico principale fino all'eventuale emanazione da parte della Sede territoriale Competente della Regione Lombardia di apposita regolamentazione.

#### **Articolo 71. Norma transitoria.**

Qualora leggi statali e regionali successive all'approvazione delle presenti norme dovessero modificare e/o integrare quelle in esso richiamate, in conformità delle quali si sono realizzate le presenti norme, le leggi statali e regionali successive ne determineranno l'automatico adeguamento.

## **TITOLO XII CRITERI DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA**

I bacini del reticolo idrografico di competenza comunale, anche a causa della scarsa significatività e/o dimensione, sono generalmente privi di sezioni strumentate che permettano di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico. Conseguentemente la determinazione delle portate critiche deve necessariamente avvenire

attraverso metodi indiretti, basati sull'analisi statistica delle osservazioni pluviometriche e sull'impiego di modelli afflussi – deflussi. Le modalità per la determinazione delle portate critiche con tali modelli deve avvenire sulla base delle procedure e dei parametri riportati nel presente titolo.

I corsi d'acqua maggiori, generalmente facenti parte del reticolo idrografico principale, sono spesso dotati di sezioni strumentate che permettano di ricavare dati da utilizzare in modelli di regionalizzazione del dato idrometrico e/o sono stati oggetto di caratterizzazione idrologica al fine della perimetrazione delle fasce di pericolosità idraulica dall'Autorità di Bacino del Fiume Po o di altri enti sovracomunali. Per la determinazione delle portate critiche di questi corsi d'acqua si dovrà fare riferimento quindi agli studi disponibili presso l'Autorità di Bacino di Bacino del Fiume Po.

Riguardo alla caratterizzazione o dimensionamento dal punto di vista idraulico delle opere, è vietata la consuetudine di effettuare il dimensionamento per analogia (ad esclusione di quanto previsto dall'Articolo 76), cioè dimensionare o verificare le opere sulla base dell'osservazione delle opere esistenti o preesistenti, anche se collocate poco a monte od in corrispondenza dell'opera in progetto.

Per il dimensionamento delle opere, la verifica di compatibilità o definizione della pericolosità idraulica, oltre che per la scelta della tipologia delle opere di mitigazione e difesa, si deve fare riferimento all'allegato 3 della D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645, ed all'allegato 4 della medesima D.G.R. per i contenuti minimi della documentazione da produrre.

Quando le aree sono inserite nelle fasce di rispetto per preminenti fenomeni di dissesto correlati alla presenza del corso d'acqua, previo preliminare accertamento che queste non siano anche soggette ad alluvione od allagamento (elemento ricavabile da puntuali osservazioni geomorfologiche), in luogo delle dettagliate verifiche idrauliche di seguito specificate, si dovranno prevedere delle verifiche basate sulle metodologie stabilite dalla D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645, riguardo alla pericolosità geologico – geomorfologica.

Negli articoli seguenti si individuano le metodologie da utilizzare per i dimensionamenti e le verifiche previste dal presente Titolo.

## Articolo 72. Tempo di ritorno

Al fine di determinare la portata di progetto per dimensionare le opere afferenti al reticolo idrico minore, verificarne la compatibilità e/o determinare la pericolosità a cui sono soggette le aree contigue al corso d'acqua, è obbligatorio adottare un tempo di ritorno di 100 anni<sup>(37)</sup>.

Per i corsi d'acqua dotati di fasce fluviali definite dall'Autorità di Bacino o da altri enti sovracomunali, si dovrà fare riferimento alla delibera "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrut-

<sup>37</sup> Il tempo di ritorno di 100 anni è fissato dall'articolo 1 dell'allegato 3 della D.G.R. 29 ottobre 2001, n. VII/6645.

ture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" prodotta dalla stessa autorità di Bacino.

Il dimensionamento delle reti di raccolta, collettamento e smaltimento delle acque meteoriche<sup>(38)</sup> oltre che la determinazione della quantità di acqua convogliata al manufatto di scarico per verificarne la compatibilità rispetto allo smaltimento nel corso d'acqua, devono essere basati su un tempo di ritorno di 20 anni (salvo diverse previsioni normative più cautelative) indipendentemente dal valore urbanistico delle aree. Conseguentemente la verifica di compatibilità dello smaltimento delle acque nel corso d'acqua è basata su due tempi di ritorno: 20 anni per le quantità immesse e 100 anni per la piena di riferimento (da utilizzare per definire la compatibilità delle opere ed il grado di rischio).

### Articolo 73. Caratterizzazione pluviometrica

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, ovvero la determinazione del rapporto che lega l'altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno.

L'altezza di precipitazione in un punto, comunemente misurata in mm, è l'altezza d'acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale ed impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) ed in assenza di perdite.

Per la caratterizzazione degli eventi di breve durata e di forte intensità nell'area comunale, si sono utilizzati i parametri **a** ed **n** pubblicati dall'Autorità di bacino del fiume Po<sup>(39)</sup> e da questa determinati interpolando i parametri **a** ed **n** ricavati dalle serie storiche più rappresentative del bacino padano e per eventi estremi annuali con durata di 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, 24 ore. Si ricorda che la relazione statistica che lega l'altezza delle precipitazioni **h** [mm] alla durata **d** [ore] ed al tempo di ritorno **T** [anni], nota come curva di possibilità pluviometrica, è data dalla seguente espressione:

$$h_T = a_T d^{n_T}$$

nella quale i parametri **a** ed **n**, funzione di **T**, sono stimati sulla base delle serie storiche di dati disponibili.

Dall'analisi spaziale si sono quindi ricavati i valori dei parametri **a** ed **n** per i diversi tempi di ritorno, validi per l'intero territorio comunale. Tali valori, vincolanti per le verifiche effettuate ai sensi delle presenti norme, sono riportati della seguente tabella:

<b>Tr(anni) →</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
<b>a</b>	53,0	66,5	72,5	80,0

<sup>38</sup> Fatto salvo diverse scelte o previsioni normative più cautelative.

<sup>39</sup> Si veda l'allegato alle norme d'attuazione nella sezione "Interventi sulla rete idrografica e sui versanti", dove è presente la "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" che riporta sia i valori di probabilità pluviometrica puntuali per le stazioni di riferimento, sia la "Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense - Parametri delle linee segnalatrici di probabilità pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni".

<b>n</b>	0,330	0,325	0,320	0,315
----------	-------	-------	-------	-------

Per eventuali studi idrologici che coinvolgono aree significative collocate esternamente al territorio comunale, in deroga ai valori sopra riportati, si dovranno impiegare dati idonei ricavati dalla "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica" o da studi specifici; in quest'ultimo caso dovranno essere evidenziate le differenze esistenti rispetto ai dati prodotti dall'Autorità di Bacino. Considerata la ridotta dimensione dei bacini idrografici afferenti al reticolo minore, per tale reticolo non devono essere applicate procedure di ragguaglio della pioggia all'area (tipo Wallingford et Alii, DWEC, ecc.).

I valori di **a** e **n** sopra riportati, ricavati utilizzando dati disponibili per durata dell'evento meteorico pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore, forniscono valori di altezze di pioggia leggermente superiori rispetto a quelli calcolati con valori di **a** e **n** ricavati con l'analisi di eventi meteorici inferiori all'ora (15', 30' e 60'); a favore di sicurezza si dovranno però adottare i valori di **a** ed **n** riportati nella precedente tabella.

Considerando i parametri **a** e **n** precedentemente riportati, per differenti tempi di ritorno dell'evento meteorico, e per le durate comunemente impiegate, si stabiliscono i seguenti valori delle altezze di pioggia:

DURATA DELL'EVENTO		ALTEZZA PIOGGIA [MM]			
[MIN]	[h]	Tr=20 ANNI	Tr=100 ANNI	Tr=200 ANNI	Tr=500 ANNI
5	0,08	23,03	29,26	32,31	36,10
10	0,17	29,53	37,39	41,12	45,78
15	0,25	33,54	42,38	46,52	51,69
20	0,33	36,76	46,38	50,85	56,42
30	0,50	42,16	53,09	58,08	64,31
45	0,75	48,20	60,56	66,12	73,07
60	1,00	53,00	66,50	72,50	80,00

Valori intermedi o superiori di durata dell'evento dovranno essere determinati a cura del soggetto attuatore, sulla base della formula che esprime la curva di possibilità pluviometrica.

Per quanto riguarda la durata dell'evento da considerare per ricavare i valori dell'altezza delle pioggia e della sua intensità, questa dovrà essere determinata con le procedure contemplate dall'Articolo 74, o dall'Articolo 38 per quanto riguarda le portate degli scarichi.

#### **Articolo 74. Tempo di corrivazione**

Ai fini della determinazione delle portate di piena durante eventi meteorici intensi, è di fondamentale importanza la determinazione del tempo di corrivazione.

Il tempo di corrivazione (o tempo di concentrazione) è definito come il tempo necessario a far confluire quella parte di precipitazione che con-

tribuisce alla piena (considerando solo le acque che scorrono in superficie) lungo il percorso idrologicamente più lungo. Il tempo di corrivazione coincide cioè con la durata della precipitazione oltre la quale tutto il bacino contribuisce al deflusso nella sezione di chiusura

L'inserimento del tempo di corrivazione nella procedure prevista all'Articolo 73, permette di determinare l'altezza di pioggia critica e la sua intensità. Per determinare il tempo di corrivazione si ricorre ad una stima basata su formule matematiche di derivazione empirico – fenomenologica, che sono state proposte da diversi autori (Pasini, Giandotti, Turnon, Puglisi, Merlo, Pezzoli, Ventura e Kirpich).

Considerate le caratteristiche morfologiche del territorio comunale (pianeggianti o subpianeggianti), vista anche la dimensione contenuta dei bacini idrografici del reticolo minore, il metodo idoneo per determinare il tempo di corrivazione è quello proposto da Kirpich, dove  $t_c$ , espresso in ore, è dato dalla seguente espressione:

$$t_c = k * \left( \frac{8,68 * 10^{-10} * L^3}{h} \right)^{0,385}$$

in cui  $L$  [m] è la lunghezza del percorso idrologicamente più lungo,  $h$  [m] è il dislivello tra la quota massima del percorso idrologicamente più lungo e la sezione di chiusura, e  $k$  (adimensionale) è il fattore correttivo proposto da Chow et. A.lii (1988) e Mento (2000), al fine di adeguare il valore del tempo di corrivazione al tipo di utilizzo del suolo presente all'interno del bacino ed al tipo di deflusso superficiale. Il fattore correttivo  $k$  è variabile entro i valori estremi sotto riportati:

TIPO DI COPERTURA (USO DEL SUOLO)	FATTORE CORRETTIVO K
Superfici vegetate e flusso in canali fluviali naturalmente vegetati	2,0
Superfici agricole da moderatamente a scarsamente vegetate e flusso in canali fluviali privi di vegetazione o lungo strada	1,0
Flusso su superfici impermeabilizzate (asfalto o calcestruzzo) in aree prive di canali fluviali	0,4
Flusso su superfici impermeabilizzate (asfalto o calcestruzzo) con presenza di canali fluviali in calcestruzzo	0,2

In relazione alla variabilità dell'utilizzo del suolo del bacino in esame, al fine di identificare il fattore correttivo  $k$  più rappresentativo, è possibile determinare  $k$  attraverso la media ponderata delle singole porzioni omogenee di uso del suolo attraverso la seguente relazione:

$$k = \sum \frac{A_i * k_i}{A}$$

Quando invece la dimensione dei bacini supera i 3 – 5 km<sup>2</sup>, è utile im-

piegare la formula di Giandotti, che è stata studiata per bacini medio – grandi dell'Italia settentrionale e centrale, ma viene normalmente applicata anche per bacini di piccole dimensioni (inferiori al km<sup>2</sup>).

Il tempo di corrivazione determinato con la soluzione proposta da Giandotti è:

$$t_c = \frac{4 * \sqrt{A_b} + 1.5 * L}{0.8\sqrt{H}}$$

dove **A<sub>b</sub>** [Km<sup>2</sup>] è l'area del bacino, **L** [Km] è la lunghezza del percorso idrologicamente più lungo e **H** [m] è il dislivello tra l'altitudine media<sup>(40)</sup> del bacino e la quota della sezione di chiusura.

## Articolo 75. Calcolo della portata con il metodo razionale

Il metodo razionale, sia perché fornisce generalmente valori di portata cautelativi in caso di piena, sia perché è stato implementato nel Sistema informativo dei Bacini Idrografici della Regione Lombardia (con conseguente possibilità di utilizzo per le attività di verifica da parte del Comune), è considerato di applicazione prioritaria ai sensi delle presenti norme.

La formula razionale permette di stimare delle portate al colmo, correlando il comportamento idraulico del bacino idrografico derivante dalla sua morfologia e le caratteristiche pluviometriche dell'area.

Il metodo considera il bacino idrografico come una singola unità e stima il valore al colmo della portata con le seguenti assunzioni:

- la precipitazione è uniformemente distribuita sul bacino;
- la portata stimata ha lo stesso tempo di ritorno T di quello dell'intensità di pioggia;
- il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione;
- l'intensità di pioggia ha una durata pari a quella del tempo di corrivazione t<sub>c</sub>.

Sostanzialmente il metodo si basa sull'ipotesi che la massima portata al colmo (con determinato tempo di ritorno) sia prodotta da una precipitazione costante (con determinato tempo di ritorno) di durata uguale al tempo di corrivazione del bacino e che il tempo di formazione del colmo di piena è pari a quello della fase di riduzione.

Conseguentemente piogge di pari intensità ma più prolungate, fatto salvo eventuali alterazioni della portata al colmo connesse ad alterazioni del trasporto solido, non aumentano la portata al colmo. La portata è espressa dalla formula seguente:

<sup>40</sup> Attenzione: l'altitudine media è basata sulla distribuzione delle aree alle diverse quote, non è la media aritmetica tra quota massima e quota minima del bacino.

$$Q_c = \frac{0.278 * C_d * A_b * h}{t_c}$$

dove  $Q_c$  [m<sup>3</sup>/s] è la portata al colmo,  $C_d$  [adimensionale] è il coefficiente di deflusso,  $A_b$  [Km<sup>2</sup>] è l'area del bacino,  $h$  [mm] è altezza di pioggia di durata uguale al tempo di corrivazione e  $t_c$  [ore] è il tempo di corrivazione (o concentrazione).

Il coefficiente di deflusso  $C_d$ , la cui stima riveste particolare importanza per la determinazione della portata, tiene conto di tutti i fattori che intervengono a determinare la relazione tra l'intensità media di pioggia e la portata al colmo; è un valore mediato sul teorico bacino ed esprime il rapporto fra i deflussi che attraversano la sezione di chiusura in un intervallo definito di tempo e gli afflussi meteorici sull'intero bacino, oltre che le caratteristiche idrauliche dell'idrogramma di piena.

Gli elementi che influenzano il coefficiente di deflusso, si possono riassumere nei seguenti:

- ☒ *fattori meteo – climatici*: l'estensione della precipitazione, l'intensità della precipitazione, la forza del vento, l'orientamento della propagazione del fronte di precipitazione e l'inclinazione della precipitazione;
- ☒ *fattori antropico – territoriali*: l'orografia della superficie, la natura e tessitura dell'orizzonte pedologico, la natura geologica dell'area ed il suo assetto strutturale, la copertura vegetale, la copertura impermeabilizzate connessa all'urbanizzazione, l'uso agro – silvo – pastorale del suolo, gli interventi di regimazione effettuati lungo il reticolo idrografico e di sistemazione dei versanti, le opere artificiali che convogliano apporti esterni al bacino idrologico.

La variazione di uno qualsiasi di questi parametri, determina una variazione nella risposta idrologica del bacino per un determinato evento meteorico.

Per determinare i coefficienti di deflusso da impiegare nell'ambito del territorio comunale, si sono estrapolati i valori riportati nelle pubblicazioni dell'American Society of Civil Engineers e da Pollution Control Federation (con riferimento prevalente ai bacini urbani) o da Handbook of Applied Hydrology (Ven Te Chow, 1964), per le altre tipologie di utilizzo del suolo. A seguito dell'analisi della situazione del territorio comunale, tra i valori riportati nelle pubblicazioni citate si sono scelti i seguenti, che devono essere impiegati nella determinazione delle portate:

COEFFICIENTE DI DEFLUSSO [C <sub>i</sub> ]	TIPOLOGIA DI SUOLO E/O USO DEL SUOLO
0,80	Aree urbani miste con elevata presenza di verde urbano
0,90	Aree urbane con superfici totalmente pavimentate o, comunque, impermeabili
0,40	Aree agricole od assimilabili con infiltrazione media soggette a pratiche agricole che comportano la sommersione
0,40	Zone a bosco, agricole od a pascolo collocate su formazioni argillitiche
0,30	Aree agricole od assimilabili con infiltrazione media non soggette a pratiche agricole che comportano la sommersione (irrigazione per sommersione)
0,20	Aree sterili od a pascolo magro con evidente carsismo diffuso

Vista la notevole variabilità del coefficiente di deflusso, è utile determinare il reale valore attraverso la media pesata dei coefficienti caratteristici (C<sub>i</sub>) per le diverse porzioni del bacino idrografico. La media pesata del coefficiente di deflusso è quindi:

$$C_d = \sum \frac{A_i * C_i}{A}$$

Ulteriore attenzione andrà prestata nel caso in cui vi siano emergenze di acqua sotterranee che alimentano il corso d'acqua o scarichi la cui provenienza prevalente sia quella descritta al punto a) dell'Articolo 38; nel caso queste siano consistenti, andranno stimate e computate al fine di determinare il loro contributo all'ondata di piena, anche ricorrendo a modelli specifici, come previsto dall'Articolo 76.

In alternativa alla determinazione della portata con il metodo razionale, si può impiegare il metodo S.C.S., facendo riferimento a suoli di tipo B per il valore di CN. In questo caso, il professionista deve valutare e commentare le differenze di portata ottenute con il metodo razionale rispetto a quanto ottenuto con il metodo S.C.S., esplicitando le motivazioni per le quali sono stati scelti questi ultimi valori.

## Articolo 76. Situazioni particolari

In caso di corsi d'acqua regolati e/o per i quali non sia identificabile accuratamente il perimetro<sup>(41)</sup> del bacino idrografico, in deroga a quanto

<sup>41</sup> Esempio: nelle zone pianeggianti dove è rilevante nella perimetrazione dei bacini idrografici la periodica modifica dell'irrigazione e/o agricola del territorio.

previsto dall'Articolo 75, la portata massima transitabile può essere ottenuta attraverso:

- a) richiesta al gestore (o regolatore) del corso d'acqua;
- b) determinazione della portata attraverso la verifica di almeno tre sezioni singolari collocate a monte.

Le sezioni singolari, preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico, devono essere adeguatamente descritte dal punto dell'efficienza idraulica, anche come dimensioni, devono essere individuate su una planimetria a scala idonea e devono essere riprodotte fotograficamente. La portata massima transitabile nella sezione di interesse sarà determinata dalla media delle portate massime transitabili nelle sezioni singolari.

I due metodi possono essere integrati od impiegati in concorrenza, ma il progettista dovrà esplicitamente dichiarare il metodo scelto e le motivazioni per le quali non si è impiegata la metodologia di stima delle portate riportata nell'Articolo 75.

Nei casi in cui, dall'analisi preliminare del bacino idrografico, emerga un contributo delle portate di deflusso urbano non trascurabile (> 25 – 30% rispetto a quelle calcolate), occorre prevedere l'uso di modelli che simulino la differente risposta, in termini di portata al colmo e di tempo di corrivazione del bacino, delle zone urbane e delle zone naturali dei bacini. Per questo occorre tenere in debito conto il limite fisico della capacità di drenaggio delle reti urbane, dimensionate usualmente per portate massime associabili ad un tempo di corrivazione pari a 10 anni.